

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

106° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali	Pag.	5
6ª - Finanze e tesoro	»	15
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	17
10ª - Industria	»	23
11ª - Lavoro	»	25
12ª - Igiene e sanità	»	28
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	33

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)	Pag.	3
--	------	---

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	60
---------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	65
5ª - Bilancio - Pareri	»	67
6ª - Finanze e tesoro - Pareri	»	76

CONVOCAZIONI	Pag.	77
--------------------	------	----

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(R139 b00, R38ª, 0001ª)

Schema di decreto legislativo concernente «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 6 marzo 1992, n. 216. Seguito e conclusione dell'esame: parere contrario)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il Presidente CORASANITI, preso atto che non vi sono altre richieste di iscrizione a parlare, dichiara chiusa la discussione generale e invita i relatori ad illustrare la proposta di parere da loro predisposta.

Il senatore MAGLIOZZI, relatore per la 1ª Commissione, illustra uno schema di parere predisposto di concerto con la senatrice D'Alessandro Prisco, relatore per la 4ª Commissione. Secondo questa proposta le Commissioni riunite esprimono parere contrario, poichè ravvisano nel testo sottoposto al Parlamento una sostanziale difformità dai principi direttivi indicati nella delega conferita al Governo con l'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, per quanto concerne il procedimento di concertazione interministeriale previsto per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego non coperti da riserva di legge per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate. Infatti, al comma 3 del predetto articolo 2 si stabilisce, per il personale militare, che la delegazione di ciascun dicastero coinvolto nel pro-

cedimento di concertazione sia composto in modo da assicurare una un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare.

Risulta pertanto chiaro che la legge di delega configura, quale soggetto dell'accordo, una delegazione di ciascun Dicastero composta con la partecipazione degli organismi di rappresentanza militare, mentre nello schema di decreto legislativo in esame si prevede per i Cocer esclusivamente la possibilità di avanzare eventuali richieste per iscritto, per il tramite dei Comandi generali e degli Stati Maggiori.

Quindi, mentre sul piano letterale si registra un'assoluta difformità dalla legge di delega, sul piano sostanziale, dalla circostanza che alla rappresentanza sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile venga riconosciuto un ruolo negoziale, mentre alla rappresentanza delle Forze di polizia ad ordinamento militare venga attribuito un ruolo meramente consultivo, consegue che nei fatti la trattazione delle materie oggetto di accordo avente effetti sulle Forze di polizia ad ordinamento militare viene effettuata dalla rappresentanza sindacale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

Pertanto, si deve constatare un arretramento del processo di riconoscimento di un vero e proprio ruolo negoziale agli organismi di rappresentanza militare, pur nei limiti della specificità del settore, la cui necessità è stata sostanzialmente accolta dalla legge n. 216 del 1992. Va infine ricordato che tale esigenza fu limpidamente e fortemente sostenuta dalla Commissione difesa del Senato che fin dal 1988 impegnò il Governo in tal senso.

Dopo che il presidente CORASANITI, nell'esprimere il suo assenso allo schema di parere illustrato, ha rilevato che nel provvedimento in titolo potrebbe essere ravvisata anche una violazione del principio di democraticità al quale deve ispirarsi l'ordinamento delle Forze armate, secondo il dettato costituzionale, il sottosegretario SANTORO fa presente che la distinzione tra concertazione e contrattazione è stata elaborata tenendo presenti i principi normativi che disciplinano l'ordinamento militare. Il Governo peraltro non è contrario a introdurre delle modifiche nel provvedimento, secondo le indicazioni dello schema di parere, in modo da rendere più esplicita la partecipazione del Cocer - nonchè degli Stati maggiori e dei Comandi generali - alla procedura di concertazione interministeriale.

Le Commissioni riunite, a maggioranza, approvano quindi lo schema di parere illustrato dai relatori.

La seduta termina alle ore 18,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

**80^a Seduta
(antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1317) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore MENSORIO illustra il contenuto del decreto-legge, con particolare riferimento alle nuove, apprezzabili disposizioni introdotte dall'articolo 3. Propone, quindi, di rinnovare il parere favorevole della Commissione sul provvedimento, più volte reiterato.

La Commissione accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio 1995.

Il relatore ELLERO ricorda che il precedente Governo, tramite il competente Sottosegretario, aveva manifestato alla Commissione l'intendimento di riformulare il testo, tenendo conto delle obiezioni manifestate nel corso dell'esame. Tali obiezioni riguardano l'illegittimità costituzionale di misure sostanzialmente restrittive della libertà personale, adottate dalle autorità di polizia.

Il senatore MENSORIO si dichiara perplesso sull'efficacia di un decreto-legge al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della violenza giovanile in occasione di competizioni sportive.

Il sottosegretario ROSSI rivolge il proprio saluto alla Commissione e dichiara che il nuovo Governo intende insistere per la conversione del decreto-legge, ritenuto necessario al fine di contenere i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nel dichiararsi disponibile a valutare attentamente le obiezioni ricordate dal relatore, prospetta l'opportunità di proseguire l'esame nella seduta pomeridiana.

Il presidente CORASANITI, anche a nome della Commissione, rivolge un indirizzo di saluto ai sottosegretari Rossi e Santoro, proponendo poi di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame del disegno di legge.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

**81^a Seduta
(pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente
CORASANITI*

Intervengono il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini e i sottosegretari di Stato per l'interno Rossi e Scivoletto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore ELLERO, per evitare le obiezioni di costituzionalità emerse nel corso del dibattito, ovvero provvedimenti restrittivi a contenuto indeterminato, suggerisce di commutare la misura di cui all'arti-

colo 1 in un obbligo di reperibilità controllabile dalle autorità di pubblica sicurezza, in luoghi ed in orari indicati. Presenta a questo proposito l'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, chiarendo che la comunicazione scritta di cui al comma 2 possa essere effettuata anche a mezzo *fax*.

Senza discussione e con l'assenso del rappresentante del Governo, l'emendamento, posto ai voti è approvato. La Commissione da quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione del decreto-legge con la modifica accolta, autorizzandolo a richiedere la relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(1263) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente CORASANITI porge il proprio benvenuto al ministro Salvini.

Il ministro SALVINI premette che in campo universitario sono state recentemente disposte numerose misure legislative per cui è opportuna una loro rimeditazione ed un loro coordinamento. Nel riservarsi un'eventuale iniziativa legislativa a carattere organico, in particolare sul reclutamento dei professori, dichiara la propria disponibilità a raccogliere i suggerimenti che la Commissione vorrà rivolgergli sul decreto-legge in esame, raccomandando tuttavia l'espressione di un parere favorevole ad un provvedimento di urgenza più volte reiterato.

Il relatore PERLINGIERI, ricordato che il decreto-legge è la risultante di modificazioni introdotte nel corso dell'esame parlamentare, si sofferma in particolare sull'articolo 8, in relazione al quale manifesta alcune perplessità di carattere costituzionale. Sotto il profilo dell'autonomia universitaria, rileva che tale principio potrebbe venire intaccato dall'esercizio di poteri rimessi alle regioni nel campo del diritto allo studio; ne deriva altresì, a suo avviso, il rischio di disparità di trattamento per gli studenti residenti in diverse località del paese. Conclude sostenendo che il ministro Podestà aveva anticipato la propria disponibilità a rivedere il contenuto della disposizione.

Si apre il dibattito.

Il senatore GUERZONI, prendendo atto degli intendimenti del Ministro, rivolti a predisporre un'iniziativa organica, ritiene comunque che il provvedimento in esame possa essere senz'altro approvato. Le preoccupazioni espresse dal relatore Perlingieri possono essere soddisfatte con una modificazione dell'articolo 8, da segnalare alla Commissione di merito.

Il presidente CORASANITI rileva a sua volta che è la stessa legge n. 390 del 1991 a regolare il diritto allo studio, affidando importanti competenze in materia alle regioni.

Il senatore MANCINO ritiene opportuno formulare un parere favorevole, che tenga conto delle considerazioni svolte dal relatore, invitando la Commissione di merito a elaborare soluzioni conseguenti. Quanto alle competenze regionali in materia di diritto allo studio, osserva che la scarsità di risorse disponibili va ascritta al carattere derivato della finanza territoriale. I principi costituzionali da realizzare in materia, comunque, esigono l'elaborazione di una legge-quadro, con lo scopo di assicurare parità di trattamento tra le diverse università, tale da costituire un vincolo, alla stregua dell'ordinamento costituzionale, per la stessa legislazione regionale, quale intervento di riforma economico-sociale.

Il senatore FISICHELLA rileva l'alterazione del procedimento logico e sistematico nella valutazione del problema. I principi costituzionali di eguaglianza tra gli studenti e di autonomia degli enti interessati, infatti, devono essere rispettati a partire dal riconoscimento effettivo delle autonomie regionali e universitarie, che assicurino la realizzazione delle pari opportunità: in mancanza di ciò l'intervento statale, di natura sussidiaria, dovrebbe sopperire alle specifiche carenze che si registrano in alcune realtà. Viceversa, il comma 5 dell'articolo 8 prospetta una soluzione diversa, demandando alle università un intervento sussidiario in caso di carenza dei fondi regionali. Pur tenendo presente la motivazione di tale scelta, anche di origine storica, si esprime criticamente sulla ispirazione che vi è sottesa.

Il presidente CORASANITI sottolinea la complessità del problema, nel quale concorrono diverse istanze talora confliggenti. L'obiettivo di assicurare un trattamento uniforme anche in considerazione della regione di insediamento degli atenei, infatti, dovrebbe essere assunto quale vincolo per l'ordinamento nel suo complesso. Osserva, quindi, che la misura massima del 30 per cento dettata per la destinazione delle risorse alla tutela del diritto allo studio, potrebbe essere interpretata quale limite quantitativo per assicurare proprio l'autonomia delle università. Occorre, comunque, una soluzione di natura organica per l'intera questione.

Il ministro SALVINI conviene sulle implicazioni assai estese del problema sollevato dal relatore: esse, pertanto, esigono un approfondimento ulteriore. Considera assai interessante, inoltre, la prospettazione del senatore Fisichella e auspica un parere favorevole, sia pure integrato da osservazioni critiche. Domanda chiarimenti, infine, sulla dichiarata disponibilità del ministro Podestà a rivedere la formulazione dell'articolo 8.

In proposito il relatore PERLINGIERI, in sede di replica, precisa che il ministro Podestà, in via informale, aveva a suo tempo manifestato la propria disponibilità a rinunciare ad alcune disposizioni dell'articolo 8, con l'intento di reconsiderarle nell'ambito di un provvedimento organico sul diritto allo studio. Osserva, quindi, che la Costituzione vigente è ispirata ad alcuni valori prioritari che si riconnettono comunque alla tutela dei diritti della persona, ai quali sono subordinati gli altri principi costituzionali, che pertanto non sono orientati a tutelare la supremazia

dei pubblici poteri, a differenza di quanto si poteva desumere dall'ordinamento costituzionale previgente. Non può essere condivisa, pertanto, una ricostruzione del problema in esame tale da istituire una gerarchia di principi che privilegi le autonomie istituzionali rispetto alla tutela di un diritto della persona, quale si manifesta in materia di studi superiori.

Rileva, inoltre, che le materie considerate nell'articolo 117 della Costituzione, in tema di legislazione regionale, non comprendono esplicitamente l'assistenza universitaria, ma solo quella scolastica. Quanto al principio costituzionale che maggiormente rileva per l'esame della questione, fissato nell'articolo 34, quarto comma, esso deve essere realizzato dalla Repubblica, in tutte le sue articolazioni: si tratta, pertanto, di tutelare i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, in tutto il territorio nazionale, anche al fine di evitare il fenomeno della migrazione verso le università più efficienti e prestigiose. Quanto al limite del 30 per cento, fissato nell'articolo 8, comma 5, del decreto, esso può violare l'autonomia universitaria, a causa della propria rigidità. Ricorda, al riguardo, che le competenze regionali in materia di diritto allo studio hanno provocato più volte la lesione dell'autonomia delle università. Propone, infine, di esprimere un parere favorevole, integrato dalle osservazioni formulate nel corso del dibattito.

Il senatore GUERZONI motiva il voto favorevole del proprio Gruppo, ricordando peraltro che la mobilità territoriale degli studenti è un dato di fatto difficilmente eliminabile. Osserva, inoltre, che vi sono modelli differenziati di gestione dell'autonomia universitaria, che si realizzano talvolta anche attraverso il coordinamento tra più atenei, al fine di regolare gli accessi. Rammenta quindi l'ipotesi di istituire un fondo compensativo statale per le aree e le realtà svantaggiate, riferendosi alla formulazione della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, elaborata nella precedente Legislatura, concernente il vincolo, per le regioni, di assicurare *standards* minimi di servizio, in assenza dei quali vi sarebbe l'intervento di un fondo perequativo a carattere nazionale. Considera, infine, che, una volta assicurate le condizioni minime di servizio, la competizione fra gli enti interessati possa assicurare adeguati livelli di efficienza.

Il senatore FONTANINI esprime perplessità sulle considerazioni svolte in materia di disparità di trattamento derivanti dalla collocazione territoriale delle università e condivide la ricostruzione del problema prospettata dal senatore Fisichella.

Il senatore ELLERO annuncia il proprio voto favorevole e ricorda la contraddittoria situazione degli atenei italiani, in alcuni casi molto arretrati, in altri con superiori qualità di efficienza, che peraltro rischiano un decadimento proprio per l'attrazione che esercitano per un crescente numero di studenti. Occorre, pertanto, riequilibrare il rapporto tra le università, talvolta istituite al solo scopo di conferire prestigio a una città o a un territorio.

La senatrice D'IPPOLITO VITALE annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia alla proposta di parere del relatore: è necessario,

infatti, consentire a tutte le università la disponibilità dei mezzi necessari per assicurare condizioni di pari opportunità agli studenti. Condivide, inoltre, il primato dei valori attinenti i diritti della persona, tutelati dalla Costituzione. Osserva, quindi, che l'arretratezza delle regioni meridionali è in larga parte da attribuire proprio alle carenze del sistema universitario in tali territori.

Il senatore MAGLIOZZI preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale - MSI alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il ministro SALVINI esprime apprezzamento per la discussione svolta, che ha consentito di trattare una questione particolarmente rilevante.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente il riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 6 marzo 1992, n. 216, previe osservazioni della 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C01ª, 0003ª)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il relatore MAGLIOZZI riferisce sul risultato di alcuni incontri informali con le rappresentanze sindacali interessate al provvedimento. Prospetta, quindi, l'opportunità di elaborare un parere favorevole, che tenga conto delle specifiche situazioni degli ispettori e dei periti, con un riferimento anche al trattamento di alcune categorie di pensionati.

Il presidente CORASANITI condivide la proposta del relatore, ritenendo opportuno integrarla con la richiesta di una disciplina transitoria che impedisca i risultati paventati dagli ispettori di Polizia nell'applicazione automatica della nuova disciplina. Quanto all'ipotesi di istituire un ruolo speciale intermedio in analogia a quanto previsto per l'Arma dei Carabinieri, reputa preferibile una interpretazione molto rigorosa di tale parametro, in modo da non provocare ulteriori problemi di trattamento differenziato.

Il sottosegretario ROSSI ricorda che lo schema di decreto è stato elaborato dopo lunghe trattative con le rappresentanze sindacali interessate. In ordine ai ruoli tecnici, il Governo non ritiene opportuno modificare l'attuale equilibrio, anche per evitare inconvenienti nell'attribuzione delle funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Il senatore PERLINGIERI, quindi, prospetta l'opportunità di un intervento normativo che rimuova ogni incertezza sulla possibile privatizzazione del rapporto di impiego per gli addetti ai corpi e servizi di poli-

zia municipale. Essi, infatti, svolgono funzioni assimilabili in larga parte a quelle dei corpi statali di polizia e rivestono, ai sensi della legge n. 65 del 1986, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. La peculiarità e l'importanza di tale funzione, pertanto, non consentono di alterare la natura del rapporto di impiego, in modo da revocarne in dubbio lo stesso fondamento.

La Commissione, quindi, conviene di formulare un parere favorevole, integrato dalle osservazioni esposte dal relatore e dal Presidente.

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

(R139 b00, C01ª, 0004ª)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 7, della legge 23 ottobre 1994, n. 421 e dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 28 ottobre 1994, n. 596, previe osservazioni della 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GUERZONI ricorda che lo schema di decreto è stato predisposto in attuazione di una delega legislativa contenuta nella legge n. 142 del 1990, e successivamente prorogata. Il provvedimento è complesso e dal contenuto eminentemente tecnico, rivestendo particolare importanza per l'assetto delle autonomie locali. Il testo è il risultato di una elaborazione assai pregevole, suscitando peraltro alcuni rilievi di principio. In primo luogo, infatti, non è sufficientemente rispettata la necessaria coerenza ai criteri direttivi fissati nella delega legislativa. In proposito, ricorda che la legge n. 142 del 1990 assume un valore generale, in attuazione degli articoli 5 e 128 della Costituzione, completando la compagine dei pubblici poteri disegnata dalla Costituzione. La stessa legge eleva le autonomie locali a sistema generale, postulando la revisione di tutta la normativa previgente in materia: con ciò si rende opportuno evitare normative di indirizzo eccessivamente minuziose e rigide, tali da comprimere le autonomie locali. In materia contabile, in particolare, occorre una disciplina legislativa essenziale, che assicuri uniformità di comportamenti solo relativamente al nucleo fondamentale della funzione di cui si tratta.

Va rilevato, inoltre, che la formulazione di un testo unico non risponde al requisito di flessibilità, coerente con il principio di contabilità economica fissato dalla delega legislativa. La contabilità finanziaria, di natura meramente autorizzatoria, già regolata dalla disciplina previgente, viene riprodotta in larga misura nel testo in esame, determinando uno squilibrio tale da non valorizzare adeguatamente la contabilità economica. Sarebbe stato preferibile, pertanto, predisporre più provvedimenti in luogo di un testo unico, riducendo i riferimenti alle norme in materia di contabilità finanziaria e tenendo presente che la materia contabile attiene alla autonomia organizzativa degli enti, costituzionalmente protetta. L'esigenza di non invadere la sfera statutaria e regolamentare degli enti locali, pertanto, induce a preferire un intervento normativo più discreto. Il relatore confida che il Governo voglia accogliere tali indicazioni, in coerenza con l'ispirazione della citata legge n. 142, che postula la trasformazione degli enti locali da istituti di mera amministrazione a istituti con spiccata autonomia, anche di natura economico-gestionale.

Osserva, inoltre, che le norme in materia di revisione contabile potrebbero vanificare l'efficacia dei controlli, mentre risultano assenti disposizioni attinenti la contabilità delle autorità metropolitane, rilevando altresì che la previsione del decreto legislativo n. 29 del 1993, per un sistema uniforme di contabilità negli enti pubblici, potrebbe essere disattesa dalle norme successivamente adottate con più provvedimenti.

Il relatore si sofferma quindi sulla sensibile modificazione nell'assetto finanziario degli enti locali, che rivela un cospicuo aumento delle entrate proprie, tale da esigere strumenti sofisticati di analisi economica, attinenti i servizi per la collettività e il contesto sociale nel quale essi sono erogati. L'aumento della capacità impositiva degli enti locali, comunque, costituisce un obiettivo largamente condiviso tra le forze politiche, postulando altresì una spiccata responsabilità economica per gli amministratori. Anche per i comuni in dissesto, la contabilità economica può rendere evidenti le cause gestionali e patrimoniali, e non solo finanziarie, delle relative situazioni critiche. Il proposito di privilegiare la contabilità economica, dunque, è coerente a un sistema politico fondato sull'alternanza di governo, anche negli enti locali, inducendo gli amministratori a render conto del proprio operato e dei risultati gestionali, con maggiore trasparenza. Si tratta, infatti, di rendere più visibile il rapporto tra programmi elettorali e risultati ottenuti, per consentire una valutazione consapevole da parte degli elettori. La contabilità economica, inoltre, costituisce uno stimolo per l'autoriforma delle amministrazioni locali. Propone, conclusivamente, di esprimere un parere favorevole – considerato che il provvedimento deve essere adottato al più presto – integrato dalle osservazioni dianzi formulate, e da specifiche indicazioni attinenti alcuni strumenti innovativi in materia contabile, con particolare riguardo al bilancio di metà mandato, che restituisca ai consigli comunali e provinciali un effettivo potere di controllo sulle amministrazioni locali.

Il senatore MARCHETTI, nel condividere sostanzialmente le considerazioni svolte dal relatore, ritiene che esse postulino la formulazione di un parere contrario.

Il senatore PERLINGIERI condivide la proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore FISICHELLA invita a temperare il riferimento al rapporto tra contabilità finanziaria e contabilità economica, limitandosi ad auspicare un sostanziale riequilibrio normativo.

Il sottosegretario SCIVOLETTO auspica la formulazione di indicazioni a carattere generale tali da non richiedere interventi demolitori sul testo predisposto.

Il senatore VILLONE invita ad integrare il parere con una raccomandazione a tener conto delle più recenti modifiche normative intervenute in materia, con particolare riguardo ai mutui accesi dagli enti locali.

Accogliendo anche tale ultima indicazione, la Commissione conviene di esprimere un parere favorevole integrato dalle osservazioni formulate dal relatore e dalle altre emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 18,25.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche (1264)

Emendamenti al decreto-legge

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è aggiunto il seguente periodo:

«Il divieto può comprendere anche i luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime nel giorno e nell'orario indicati. Esso non può avere durata superiore a un anno e deve essere revocato qualora siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso il provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione».

2. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comunicare all'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza, ovvero presso altro ufficio o comando specificamente indicato, il luogo di privata dimora o altro diverso da quelli indicati al comma 1, nel quale egli sarà reperibile durante lo svolgimento delle competizioni. La comunicazione è fatta per iscritto almeno quarantott'ore prima dell'inizio delle competizioni agonistiche per le quali è disposto il divieto.».

3. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il comma due è sostituito dal seguente:

«2. La violazione della prescrizione di cui al comma 1-bis è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila a lire un milione. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 1 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo di due mesi a due anni.».

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

55ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA*Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi e Vegas.**La seduta inizia alle ore 16,15.*

SULLE NOMINE DEI DUE NUOVI SOTTOSEGRETARI DI STATO PER LE FINANZE
(A003 000, C06ª, 0001ª)

Il presidente FAVILLA rivolge un cordiale benvenuto ai dottori Caleffi e Vegas, da poco nominati sottosegretari di Stato per le finanze, augurando loro un proficuo lavoro ed assicurando al contempo la totale disponibilità ad affrontare insieme i vari provvedimenti che saranno sottoposti all'esame della Commissione.

Concorda unanime la Commissione sulle espressioni augurali del Presidente.

IN SEDE REFERENTE

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Rinvio dell'esame)

Il presidente FAVILLA ricorda come il decreto-legge oggi all'esame rappresenti la reiterazione di altri tre precedenti decreti-legge, rispettivamente i numeri 452, 538 e 630 del 1994, non convertiti dal Parlamento nei termini costituzionali. Tra l'altro il decreto-legge n. 8 del 1995 istituisce il Servizio ispettivo di sicurezza (SIS) e rivede in qualche modo la normativa riguardante il Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit). Considerato l'ampio dibattito svoltosi in particolare su questi due punti in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge, nonché la circostanza della costituzione di un nuovo Governo (che deve peraltro ancora avere la fiducia delle Camere), il Presidente si chiede se il Governo

stesso sia pronto a sostenere in Parlamento l'esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che da recenti articoli di stampa sembrano emergere possibili orientamenti alternativi in merito agli organi ispettivi del Ministero delle finanze.

Il senatore VENTUCCI, dopo aver ricordato che all'inizio della XII Legislatura il Parlamento fu invitato a convertire celermente i decreti-legge «ereditati» dal precedente «Governo Ciampi», sottolinea come in particolare sulle questioni dell'istituzione del SIS e su quelle del Secit si sia svolto un ampio dibattito in Parlamento in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge poi decaduti; sarebbe quindi opportuno che la Commissione, partendo dai risultati a cui si era arrivati nei precedenti dibattiti, esaminasse con la dovuta sollecitudine il decreto-legge in titolo.

Il senatore VIGEVANI, dopo avere anch'egli ricordato l'ampio dibattito svoltosi in Parlamento soprattutto a proposito dei problemi riguardanti il SIS ed il Secit, sottolinea la necessità che il Governo chiarisca oggi la sua posizione in merito alle questioni attinenti a tali organi ispettivi del Ministero delle finanze; in particolare, il Governo stesso deve decidere se confermare per essi l'impianto previsto nel decreto-legge in esame, oppure rivederlo in relazione ai possibili sviluppi ed evoluzioni che sembrano profilarsi per tali Servizi. Ribadendo, allo stato attuale, le posizioni già espresse in materia dal proprio Gruppo, si dichiara comunque disponibile a considerare le future determinazioni che il nuovo Ministro delle finanze elaborerà in relazione a tutta la questione in esame.

Il senatore PAINI chiede al Presidente quando potrà essere iniziato o proseguito l'esame di altri provvedimenti di iniziativa parlamentare.

A tale domanda il presidente FAVILLA risponde che i provvedimenti indicati dal senatore Paini potranno essere presi in considerazione dalla Commissione allorché il nuovo Governo avrà ottenuto la fiducia del Parlamento.

Il sottosegretario VEGAS, dopo aver ringraziato i Commissari per i voti augurali espressi, dichiara che il Governo chiede un breve rinvio nell'esame del provvedimento, in primo luogo per un doveroso atto di correttezza, considerato che il nuovo Governo non ha ancora ottenuto la fiducia e poi per valutare meglio tutto l'impianto del provvedimento in particolare per quanto riguarda il SIS ed il Secit.

Conseguentemente la Commissione conviene di rinviare l'esame del provvedimento in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 25 gennaio alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

59ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e per i trasporti e la navigazione Chimenti.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1243) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 690, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari

**(1284) BONANSEA. Interventi nelle zone del Sestriere, della Valle Susa e del Pine-
rolese per lo svolgimento dei Campionati del mondo di sci alpino**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso il 19 gennaio scorso.

Nel prosieguo della discussione generale, interviene il senatore LA-FORGIA, il quale, essendo stato sindaco di Bari nel 1993, ha contribuito in prima persona ad elaborare i programmi relativi ai Giochi del Mediterraneo. Precisa quindi che, per quanto concerne lo stadio della Vittoria, appare necessario intervenire per consentire l'utilizzazione di questo impianto per le attività di allenamento e per l'allocatione degli uffici, che non potrebbero trovare altra sistemazione nella città di Bari, a meno di non provvedere alla costruzione di nuovi edifici, con oneri evidentemente ben maggiori di quelli occorrenti per la ristrutturazione dello stadio.

Per quanto concerne invece la palestra ex Gil, osserva che, anche se essa sarà utilizzata solo marginalmente per le gare di pugilato, si tratta di un impianto che potrà svolgere un suo ruolo importante per gli allenamenti e per altre discipline.

Ritiene, quindi, che non sia opportuno procedere a riduzioni della spesa prevista con riferimento ai predetti interventi, mentre si potrebbe meglio approfondire la parte relativa ai costi di rappresentanza e alle spese generali, che effettivamente, ad una attenta lettura della documentazione, si rivelano eccessivi, anche perchè per questa parte si possono

utilizzare i proventi delle sponsorizzazioni e i contributi degli enti locali.

Conclude, ravvisando l'esigenza di assicurare un ruolo maggiore alle autonomie locali, soprattutto nell'ambito dei comitati organizzativi.

Il senatore ALÒ osserva che, dalle audizioni informali dei rappresentanti dell'ANAS, è emerso che per la realizzazione delle opere viarie indicate dall'articolo 3 del decreto-legge e da esso attribuite ai fondi ordinari dell'ANAS occorrono più di 500 miliardi, mentre l'ANAS può disporre, solo per talune delle opere indicate nello stesso articolo 3, di non più di 165 miliardi. Auspica che il Governo possa chiarire questo aspetto del provvedimento.

Il senatore LORETO ricorda che, prima ancora dell'emanazione del decreto-legge, i parlamentari pugliesi, in occasione di appositi incontri con i responsabili dell'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, avevano prospettato la necessità di una politica di contenimento dei costi, successivamente tradottasi in un emendamento volto ad introdurre uno stanziamento di 5 miliardi nella legge finanziaria per il 1994. Vi è quindi la massima disponibilità a valutare con rigore le spese occorrenti, ma nel contempo è necessario ricordare che i Giochi devono essere un'occasione di rilancio per tutta la regione Puglia e non solo per la città di Bari. Auspica quindi un maggiore decentramento delle attività agonistiche ed in particolare fa presente che esistono in questa regione strutture sportive efficienti e costruite con fondi pubblici che potrebbero essere adeguatamente utilizzate (cita, al riguardo, il villaggio sportivo di Castellaneta Marina). Ritiene infine urgente intervenire per la ristrutturazione dello stadio della Vittoria.

La senatrice ANGELONI, dopo aver dichiarato di condividere l'impostazione generale del decreto-legge, che include sia i Campionati mondiali di sci che i Giochi del Mediterraneo, sottolinea l'anomalia del provvedimento per quanto concerne i campionati di sci, nella parte in cui aveva previsto interventi viari per i quali occorrono, IVA compresa, oltre 600 miliardi; la copertura finanziaria era stata individuata nei fondi ordinari ANAS che, secondo quanto appreso dalle audizioni informali, dispongono di appena 165 miliardi (anche se si è registrato un orientamento volto ad utilizzare i residui di competenza della regione Piemonte).

Dopo aver auspicato che il nuovo Governo possa chiarire tale questione, ricorda altresì che il decreto-legge appare lacunoso anche per quanto concerne l'individuazione e la copertura degli oneri attinenti alle opere non viarie relative sempre ai Campionati del Sestriere.

La previsione secondo la quale verrebbero privilegiati, nelle gare di appalto, i soggetti privati disponibili a finanziare anche parzialmente le opere può rappresentare una interessante novità normativa, ma richiede una più attenta regolamentazione, perchè occorre in primo luogo garantire la correttezza delle gare.

Per quanto concerne i Giochi del Mediterraneo, giudica eccessivo uno stanziamento di 40 miliardi per la semplice organizzazione e rileva che, dalla documentazione prodotta, emerge una spesa di addirittura 3 miliardi solo per le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi.

Dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore Laforgia in ordine alla necessità di un maggiore decentramento delle attività agonistiche dei Giochi del Mediterraneo e alla possibilità di ridurre le spese organizzative, utilizzando a tal fine i diritti televisivi e i proventi delle sponsorizzazioni, prospetta l'opportunità di modificare il comma 5 dell'articolo 11, nel senso di consentire che i beni mobili acquistati con i finanziamenti di cui al decreto in esame siano acquisiti, al termine dei giochi, dalle amministrazioni locali.

Il senatore BUCCIERO esprime soddisfazione per il fatto che nella seduta odierna sembra emergere, a differenza che in precedenti occasioni, un orientamento favorevole alla conversione in legge del decreto in esame. Per quanto concerne l'esigenza di ridurre gli stanziamenti per l'organizzazione dei Giochi, ritiene di non essere in grado di sostituirsi al Coni in questo tipo di valutazione che è squisitamente tecnica ed osserva, comunque, che le spese previste sono assai inferiori a quelle che sono occorse per lo svolgimento della precedente edizione dei Giochi del Mediterraneo in Francia.

Il decentramento delle attività agonistiche è a suo avviso già presente nei programmi dei Giochi, ai quali sono interessati tutte le province della Puglia. Esprime infine preoccupazione per l'eccessiva lentezza con la quale la Commissione sta esaminando il provvedimento ed auspica pertanto che si possa passare quanto prima all'esame degli emendamenti.

Il senatore BONANSEA avverte di aver già provveduto a presentare taluni emendamenti volti a colmare le lacune del provvedimento per quanto concerne l'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle opere necessarie per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci, soprattutto per quanto concerne la viabilità. Al riguardo, ritiene insufficiente l'elencazione contenuta nell'articolo 3 e ricorda che i Giochi non riguardano solo la valle di Susa, ma anche la zona del Pinerolese. Su questo aspetto, attende indicazioni da parte del nuovo Governo.

Il senatore SCIVOLETTO fa presente al senatore Bucciero che il suo Gruppo, come egli stesso ha dichiarato in precedenti occasioni, condivide l'esigenza di addivenire alla conversione in legge del decreto e, comunque, non esistono problemi di urgenza dal momento che il decreto-legge, in quanto tale, è già in vigore. Il problema non sta quindi tanto nella speditezza dell'*iter* che porterà alla conversione in legge, bensì nell'esigenza di migliorare il testo del decreto allo scopo di rendere poi più snelle le procedure per la realizzazione delle opere. A tale riguardo, condivide l'osservazione della senatrice Angeloni circa la necessità di chiarire meglio la norma che reca privilegi per i privati che si dichiarino disponibili a finanziare parzialmente le opere, anche per verificarne la coerenza con la normativa comunitaria.

Il senatore CARPINELLI osserva che, considerato che nel nostro paese appare carente in generale l'attività di programmazione, può essere utile cogliere l'occasione di importanti manifestazioni sportive per effettuare investimenti appropriati a favore di talune regioni.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore ARMANI il quale, dopo aver lamentato il ritardo con cui si è giunti a definire gli interventi per manifestazioni sportive in ordine alle quali l'Italia aveva assunto impegni già da alcuni anni, sottolinea l'opportunità della procedura seguita dalla Commissione che ha inteso documentarsi e verificare con scrupolo gli obiettivi delle singole spese; al riguardo non può non ricordare i troppi episodi di sprechi e mancato rigore che si sono verificati in passato. Fa presente altresì che proprio dalle audizioni informali con i dirigenti dell'ANAS si è potuto verificare che taluni interventi di viabilità connessi ai campionati del Sestriere non erano inclusi nella programmazione dell'ANAS concordata con la regione.

Il sottosegretario TESTA dichiara anzitutto di riservarsi una valutazione più approfondita degli interventi e dei relativi costi, raccordandosi con la struttura dell'ANAS. Rileva in ogni caso che il provvedimento opportunamente tenta di coinvolgere ulteriori fonti di finanziamento al di là di quelle previste nel bilancio ANAS e fa riferimento a fondi che potranno essere disponibili anche negli esercizi finanziari successivi al '95, atteso il fatto che le opere si realizzeranno in un arco pluriennale. Dopo aver osservato che l'affidamento di concessioni di costruzione e gestione a seguito di gara è coerente con i principi contenuti nelle direttive comunitarie e nella «legge Merloni», ricorda che il provvedimento prevede un potere di direttiva del ministro in ordine al completamento degli interventi. Al riguardo la senatrice ANGELONI osserva che per la prima volta si affida in concessione la costruzione e gestione di tratti di viabilità ordinaria, per la quale non è dato rilevare introiti a favore del concessionario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1266) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GEI affermando in linea generale che il provvedimento detta norme di notevole rilievo in materia aeroportuale, con profonde ripercussioni sui vettori aerei e sugli utenti e quindi con la necessità di un'attenta valutazione dei suoi effetti.

L'articolo 1 detta disposizioni volte a riprendere il processo di privatizzazione delle gestioni aeroportuali, anche ponendo rimedio a talune inadempienze del Governo nell'attuazione della legge n. 537 del 1993. Nel dar conto del contenuto dei singoli commi, il relatore osserva in particolare che, in caso di concessioni di infrastrutture aeroportuali, è opportuno fissare una durata della concessione superiore ai 20 anni, onde consentire il ritorno sugli investimenti. Desti quindi perplessità l'adeguamento dei diritti aeroportuali in una misura superiore al tasso di inflazione programmata, senza una chiara motivazione alla base di una manovra che determina oneri consistenti per i vettori e gli utenti.

Con riferimento poi alle norme relative alla liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra, solleva talune perplessità circa l'obbligo per coloro i quali accederanno al mercato di utilizzare il vigente contratto nazionale per i lavoratori del settore: tale norma infatti rischia di limitare la concorrenza.

Dopo aver altresì rilevato che le norme relative ai canoni di concessione potrebbero determinare oneri rilevanti a carico dei gestori aeroportuali, giudica in modo positivo le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 in ordine allo snellimento nell'esecuzione dei lavori aeroportuali.

Con riferimento poi al disposto del comma 9, chiede al Governo di motivare l'eccezione per la SEA di Milano in ordine all'obbligo per gli enti locali di non assumere una quota di maggioranza o di controllo nelle società di gestione aeroportuale; in linea generale esprime dubbi su tale obbligo, in quanto possono darsi gestioni da parte di società costituite da enti locali che assicurano un significativo margine per i medesimi soggetti.

Dopo aver illustrato il contenuto degli articoli 2 e 3 del provvedimento, prospetta l'opportunità di rinviare il dibattito ad altra seduta. Al riguardo il sottosegretario CHIMENTI conviene sulla proposta del relatore, affermando che il Governo sta compiendo un approfondimento sul testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PROPOSTA DI SOPRALLUOGO NEGLI STATI UNITI IN ORDINE ALLA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
(A007 000, C08*, 0020*)

Il presidente FAGNI dà conto di un invito (formulato dalla Andersen Consulting, per un massimo di 7 partecipanti) ad un convegno che si terrà ad Orlando (Stati Uniti) dal 12 al 15 marzo prossimo, in relazione ai temi della multimedialità. Prospetta pertanto che si chieda l'autorizzazione al Presidente del Senato per una missione che copra la partecipazione al convegno (a partire dall'11 marzo, considerando il viaggio) e che si estenda fino al 18 marzo, comprendendo incontri a Washington con le agenzie federali competenti in materia di telecomunicazioni ed emittenza radiotelevisiva e la visita a Boston dei *Media laboratories* del MIT (specializzati nell'innovazione tecnologica nei settori delle telecomunicazioni ed emittenza radiotelevisiva).

Conviene la Commissione.

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Esame e rinvio)

Il presidente FAGNI riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo, osservando che esso si compone sostanzialmente di tre parti: misure a favore del settore portuale, interventi a favore dell'armamento con particolare riguardo al personale marittimo imbarcato e rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale.

Ricorda poi che nella scorsa legislatura, dopo un iter complesso e travagliato, è stata approvata la legge n. 84 del 1994, recante la riforma dell'ordinamento portuale. In quella occasione si è sviluppato un ampio dibattito sulle cause del dissesto dei porti italiani, attribuite principalmente a presunte posizioni dominanti delle compagnie portuali. Eb-

bene, in un recente convegno organizzato dalla Confindustria nell'ottobre dello scorso anno, tale posizione è stata rivista anche da taluni soggetti che ne erano stati i principali fautori e si è convenuto che in materia di concorrenza non è punibile la posizione dominante in se stessa, bensì, semmai, il suo abuso.

Ricorda che la legge n. 58 del 1990 aveva soppresso e posto in liquidazione il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, dal quale si attingeva per provvedere al finanziamento degli oneri relativi al prepensionamento dei dipendenti delle compagnie portuali. Ora, per favorire la trasformazione delle compagnie portuali in società per azioni, disposta dalla citata legge n. 84, è necessario provvedere ad ulteriori esodi e prepensionamenti, per consentire alle compagnie dotate di strutture idonee di restare nel mercato nella nuova veste giuridica. I finanziamenti previsti al riguardo, contenuti nell'articolo 1, appaiono però insufficienti e notevolmente esigui rispetto agli stanziamenti che lo stesso provvedimento individua a favore dei settori dell'armamento e della cantieristica. Per quanto concerne questi ultimi comparti, osserva che, secondo dati ufficiali, risulta che gli ordinativi a livello mondiale del naviglio sono in consistente aumento ed è in crescita anche la parte relativa al nostro paese. Anzi, sul piano dell'aumento della flotta, l'Italia si pone all'ottavo posto nel mondo.

La ripresa del mercato cantieristico è un fatto sicuramente positivo e segna un interessante inversione di tendenza rispetto al passato, tale da poter finalmente consentire all'Italia di essere competitiva sul piano internazionale. Proprio da qui deriva l'esigenza di aumentare i finanziamenti di cui all'articolo 1 a favore del comparto portuale, in quanto è evidente che la ripresa della cantieristica e dell'armamento rischia di essere vanificata se contemporaneamente non si provvede a rendere più efficiente il funzionamento dei nostri porti. In particolare, occorre favorire una maggiore professionalità sia nel settore portuale sia in quello della costruzione delle navi, soprattutto per quanto attiene all'aspetto della sicurezza, come è dimostrato anche dalla recente vicenda dell'Achille Lauro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

92ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero D'URSO.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1267) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MICELE riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione, osservando che si tratta della ennesima reiterazione del decreto-legge in materia di assistenza farmaceutica e di sanità. L'articolo 5 prevede una proroga al 28 febbraio 1995 del termine di validità delle autorizzazioni rilasciate agli stabilimenti di produzione di carni. L'articolo 6, poi, proroga al 20 marzo 1994 i prezzi delle specialità medicinali per uso umano in vigore al 31 dicembre 1993. Tenuto conto, inoltre, delle pronunce favorevoli espresse dalla Sottocommissione per i pareri della 10ª Commissione, in occasione dell'esame dei precedenti disegni di legge nn. 1021 e 1080, il relatore Micele propone che la Commissione si esprima in senso favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione unanime, quindi, concorda di trasmettere alla 12ª Commissione un parere favorevole.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto di nomina per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del Comitato consultivo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222

(R139 b00, C10ª, 0004ª)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 febbraio 1992, n. 222: favorevole)

Il presidente CARPI rivolge innanzitutto un indirizzo di saluto nei confronti del sottosegretario al commercio con l'estero D'Urso che inter-

viene per la prima volta ai lavori della Commissione. Successivamente, in sostituzione del relatore designato, senatore Zanoletti, assente per concomitanti impegni politici, riferisce favorevolmente sullo schema di decreto in titolo, recante l'aggiornamento dei componenti il Comitato consultivo per l'esportazione e il transito dei prodotti e delle tecnologie, istituito dall'articolo 5 della legge n. 222 del 1992: tale aggiornamento è limitato alla sostituzione del presidente e del suo supplente i quali sono stati destinati a rappresentanze diplomatiche all'estero.

Il sottosegretario D'URSO, nell'esprimere il proprio ringraziamento per l'accoglienza mostrata dal Presidente della Commissione, formula l'auspicio di una proficua collaborazione tra Parlamento e Governo. Preannuncia inoltre che il Ministro del commercio con l'estero esporrà le linee programmatiche del Dicastero non appena il Parlamento avrà espresso la fiducia sul Governo in carica.

Il senatore PERIN prospetta l'eventualità che il Comitato consultivo, in virtù della sua composizione, non sia in grado di valutare in maniera ponderata l'obsolescenza delle tecnologie sulle quali deve esercitare il controllo.

Il presidente CARPI fa presente che al riguardo opportunamente sovviene il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 222: esso, infatti, consente al Comitato di avvalersi della consulenza tecnica di altri esperti.

La Commissione, infine, accoglie – con l'astensione di un senatore – la proposta del presidente CARPI di esprimere, sullo schema di decreto in titolo, un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

69ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale SCALZINI.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive EURATOM nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di tutela della popolazione e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
(R139 b00, C12ª, 0001ª)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BARRA, illustra il provvedimento, volto a recepire sei direttive dell'Euratom relative alla tutela delle popolazioni e dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, rilevando in primo luogo come il Governo, data l'ampiezza della delega concernente l'attuazione di direttive dell'Ente europeo in questione, abbia preferito procedere ad una revisione globale della materia, piuttosto che introdurre in modo asistemico le direttive. Illustrato quindi brevemente il contenuto del provvedimento, il relatore sottolinea che le norme contenute nello schema di decreto legislativo sembrano corrispondere in modo soddisfacente ai criteri contenuti nella legge delega. Ritene pertanto di poter proporre l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza del settore marittimo (IPSEMA)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere contrario)
(L014 078, C11ª, 0008ª)

Il relatore, senatore MARCHINI, illustra il *curriculum-vitae* del dottor Donato Del Mese, proposto quale Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), rilevando che i titoli ri-

portati nel *curriculum* possono essere valutati positivamente in relazione all'incarico. Tuttavia, poichè la proposta di nomina in questione è stata fatta da un Governo sul punto di dimettersi, la ritiene politicamente inopportuna e propone pertanto un avviso contrario.

Il senatore NAPOLI annuncia che voterà contro la proposta del relatore, rinvenendo nel suo intervento sfumature razziste.

Il senatore MANCONI, non condividendo l'interpretazione che il senatore Napoli ha ritenuto di trarre dall'intervento del relatore, chiede al senatore Marchini conferma circa l'eventuale presenza nella sua posizione di motivazioni razziste.

(L014 078, C11ª, 0008º)

Il relatore MARCHINI esclude che il suo parere sia stato in alcun modo motivato da considerazioni di ordine razzistico.

Il senatore SPISANI annuncia che voterà contro la proposta di parere contrario avanzata dal relatore, non condividendone le motivazioni.

(L014 078, C11ª, 0008º)

Dello stesso avviso si dichiara il senatore BARRA.

(L014 078, C11ª, 0008º)

Il sottosegretario SCALZINI ritiene che il candidato possieda i requisiti per la nomina in esame.

Messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere contrario, risulta approvata con 12 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BASTIANETTO, BEDIN, CARNOVALI, LADU in sostituzione del senatore Cecchi Gori, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MANFROI, DIONISI, in sostituzione del senatore Manzi, MARCHINI, NAPOLI, in sostituzione del senatore Mongiello, DIANA in sostituzione del senatore Secchi, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: parere contrario)

(L014 078, C11ª, 0001º)

Il relatore, senatore DE GUIDI, dopo aver ricordato gli importanti compiti attribuiti all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), illustra il *curriculum-vitae* della professoressa Maria Novella Bettini, proposta quale Presidente di tale Istituto, rilevando che il curriculum, pur ricco di titoli, non appare adeguato in relazione all'incarico. Propone pertanto di esprimere parere contrario sulla proposta di nomina.

Il senatore MARCHINI annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta negativa del relatore, per le motivazioni già espresse in ordine alla precedente proposta di nomina.

(L014 078, C11^a, 0001^a)

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere contrario che risulta approvata con 16 voti favorevoli e 2 voti contrari.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BASTIANETTO, BEDIN, CARNOVALI, LADU in sostituzione del senatore Cecchi Gori, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANCONI, MANFROI, DIONISI, in sostituzione del senatore Manzi, MARCHINI, NAPOLI, in sostituzione del senatore Mongiello, DIANA in sostituzione del senatore Secchi, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

51ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ALBERTI CASELLATI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Condorelli.**La seduta inizia alle ore 15,50.*

Il presidente ALBERTI CASELLATI, in apertura di seduta esprime il benvenuto, anche a nome della Commissione tutta, al sottosegretario, professor Mario Condorelli, apprezzandone la pluriennale esperienza parlamentare proprio presso la Commissione sanità.

Il sottosegretario CONDORELLI, nel ringraziare il presidente Alberti Casellati e la Commissione per il saluto di benvenuto rivoltogli, dichiara la propria ampia disponibilità a collaborare con la Commissione, in modo tale che il lavoro parlamentare possa esaltare concretamente la centralità del problema della tutela della salute dell'uomo, al di là di ogni contrapposizione politica.

(A003 000, C12ª, 0001ª)

IN SEDE REFERENTE

(1267) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GALLOTTI, il quale, richiamandosi alla relazione svolta in sede d'esame del precedente analogo decreto non convertito, sottolinea che sottoporrà all'attenzione della Commissione soprattutto gli elementi di novità dell'attuale provvedimento rispetto al precedente testo.

Illustra quindi le singole disposizioni, rilevando, in merito all'articolo 1, che esso prevede la nomina di commissari straordinari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per garantire continuità nella gestione anche dopo la scadenza del termine indicato nel decreto legislativo n. 269 del 1993; inoltre è previsto il collocamento in aspettativa dei dipendenti pubblici nominati commissari straordinari presso le unità sanitarie locali. La disposizione relativa all'Istituto «Giannina Ga-

slini» si giustifica con l'autonomia statutaria di cui gode tale ente. Quanto all'articolo 2, la relativa disposizione è stata recepita nella legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995). L'articolo 3 modifica alcune disposizioni in materia di *ticket* sui farmaci e di esenzioni contenute nella legge 24 dicembre 1993 n. 537, ulteriormente modificate dalla legge n. 724; pertanto il relatore ritiene che l'articolo in esame andrebbe emendato nel senso di indicare chiaramente il termine di vigenza di tali disposizioni al 31 dicembre 1994.

L'articolo 4 disciplina l'irrogazione di sanzioni a carico del farmacista che vende alcuni medicinali senza la presentazione della prescritta ricetta medica, sanzioni fra le quali rientra la chiusura delle farmacie per un periodo variante dai 15 ai 30 giorni in caso di reiterate infrazioni. A tale proposito il relatore ricorda che era stata prospettata la possibilità di regolamentare con un provvedimento *ad hoc* l'attività delle farmacie: tuttavia ritiene sia possibile mantenere la norma proposta nel decreto in esame, eventualmente emendata.

L'articolo 5 riguarda la proroga dei termini previsti dal decreto legislativo n. 286 del 1994 in materia di impianti di macellazione: tale disposizione appare necessaria e pertanto ad avviso del relatore andrebbe accolta.

L'articolo 6, in materia di prezzi delle specialità medicinali, pone dei problemi delicati di coordinamento con il recente decreto-legge 21 gennaio 1995 n. 20. Il relatore Gallotti propone di mantenere solo il primo comma di tale articolo, e propone invece la soppressione dei successivi commi 2 e 3, in considerazione delle disposizioni dettate dalla legge n. 724 del 1994.

Quanto all'articolo 7, il relatore si sofferma sulla particolare problematica relativa alla Croce Rossa Italiana, ricordando che il previsto incontro con i rappresentanti di tale associazione potrà offrire un utile contributo per addivenire finalmente alla auspicata soluzione della questione.

Il relatore Gallotti esprime poi un orientamento favorevole sull'articolo 8, concernente gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile in seguito a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tale disposizione risponde infatti ad una innegabile esigenza di carattere sociale.

L'articolo 9, che istituisce corsi di formazione per l'alta dirigenza amministrativa sanitaria delle nuove aziende sanitarie, è stato riproposto dal Governo, nonostante fosse stato soppresso durante l'esame del precedente decreto dalla Camera dei deputati.

L'articolo 10 modifica una norma di recepimento di una direttiva comunitaria in materia di coloranti per alimenti, e quindi andrebbe accolto.

L'articolo 11, concernente il sistema di pagamento degli erogatori del servizio sanitario nazionale sulla base di tariffe predeterminate per prestazioni, andrebbe modificato in considerazione delle disposizioni dettate in materia dalla legge finanziaria per il 1995, mantenendo il secondo periodo del primo comma relativo alle regioni e alle provincie autonome.

Infine, l'articolo 12 reca l'attuazione di talune direttive comunitarie in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle

carni fresche e delle carni di volatili da cortile. Il relatore auspica l'accoglimento di tale disposizione, la cui mancata entrata in vigore determinerebbe un sicuro danno all'erario.

In conclusione della propria illustrazione, il relatore ribadisce la convinzione che il provvedimento in esame sia eccessivamente eterogeneo, ma, data l'esigenza di sanare talune situazioni giuridiche che si sono consolidate, nonché di provvedere con urgenza a talune annose questioni, propone alla Commissione di approvare il provvedimento, modificandolo lì dove si renda necessario, in modo da portare all'esame dell'Aula un provvedimento scevro dalle contraddizioni normative rilevate.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore GREGORELLI apprezza il tentativo del relatore di proporre soluzioni al fine di razionalizzare il provvedimento in esame. Tuttavia, esprime l'avviso che non spetti alla Commissione sanità il compito di riscrivere integralmente il decreto in esame. Ciò si verificherebbe inevitabilmente, infatti, qualora si accedesse alla soluzione di emendare i vari articoli del provvedimento, in considerazione del fatto che esistono troppi elementi di contraddittorietà con le disposizioni introdotte dal provvedimento collegato per il 1995.

Il senatore Gregorelli ritiene pertanto opportuno che il Governo ritiri il decreto, soluzione questa che appare migliore rispetto all'alternativa di emendare in modo rilevante le disposizioni ivi contenute.

Il senatore BINAGHI concorda con la proposta formulata dal senatore Gregorelli, ricordando peraltro che, già in sede di discussione di precedenti analoghi decreti, era stato sollevato il problema della estrema eterogeneità del provvedimento in esame. Pertanto sarebbe preferibile che ciascuna delle materie prese in considerazione dal decreto venisse regolamentata in altrettanti provvedimenti specifici. Tale ipotesi è auspicabile soprattutto per ciò che concerne la Croce Rossa.

Il senatore CAMPUS esprime l'avviso che sarebbe preferibile che il provvedimento in esame venisse suddiviso in tanti provvedimenti quante sono le materie disciplinate, in considerazione della eterogeneità delle questioni da affrontare. Conviene altresì sul rilievo formulato dal senatore Gregorelli in merito alla inopportunità che la Commissione riscriva il decreto. Anche relativamente alle questioni concernenti la Croce Rossa Italiana, si pone la necessità di un coordinamento con la legge n. 107 del 1990. Concorda pertanto con la proposta che il Governo ritiri il provvedimento.

Il senatore XIUMÈ preannuncia la presentazione di taluni emendamenti volti a risolvere delle questioni di particolare urgenza che tuttavia non sono state affrontate nel provvedimento in esame. Annovera fra queste l'entrata in funzione del consiglio dei sanitari contestualmente all'insediamento dei direttori generali; la definizione dell'età pensionabile dei dirigenti sanitari; l'indizione di concorsi riservati per i primari; la situazione dei sanitari che hanno retto divisioni senza avere l'idoneità perchè gli esami sono sospesi dal 1989; la posizione degli assistenti

ospedalieri ad esaurimento; l'entrata in vigore dello statuto della Croce Rossa, nonchè la possibilità per la stessa di costituire un proprio apparato amministrativo. Infine, ad avviso del senatore Xiumè, per quanto riguarda il personale paramedico, sarebbe opportuno stabilire la valenza della laurea breve, rapportandola a quella delle scuole professionali ospedaliere.

Il senatore MANARA rileva che l'anomalo sistema della decretazione d'urgenza pone inevitabilmente il problema della *vacatio legis*: tale aspetto non può essere però addotto quale giustificazione per avallare provvedimenti che, più volte reiterati, si pongono in contraddizione con la normativa vigente. Va quindi fortemente sollecitato il Governo ad operare al di fuori della logica dei provvedimenti contingibili ed urgenti che fino ad oggi hanno portato solo danni, anzichè vantaggi.

Il senatore MONTELEONE, nel ringraziare il sottosegretario Condorelli per la dichiarazione di disponibilità a collaborare fattivamente con la Commissione, concorda con l'opportunità del ritiro del decreto da parte del Governo, in considerazione della estrema eterogeneità delle disposizioni contenute e della conseguente necessità di operare un incisivo coordinamento della normativa in esame.

La senatrice MODOLO si associa alle considerazioni da più parti svolte sulla farraginosità della decretazione d'urgenza. Rileva tuttavia che le caratteristiche stesse del Governo neocostituito preludono al necessario ricorso a provvedimenti d'urgenza, al fine di realizzare in breve tempo il programma illustrato.

La senatrice Modolo esprime quindi l'avviso che, in alternativa all'ipotesi di emendare incisivamente il decreto in esame, sia preferibile che il Governo lo ritiri, anche per evitare che, in sede di esame di eventuali emendamenti, il provvedimento già eterogeneo si appesantisca ulteriormente, per rispondere ad altre emergenze.

Il senatore PETRUCCI osserva che la contraddittorietà delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame deriva anche dal fatto che il Governo non ha tenuto in alcun conto i suggerimenti che il Parlamento aveva prospettato in sede di esame del precedente analogo decreto. Pur apprezzando, pertanto, le soluzioni proposte dal relatore per emendare il decreto e quindi razionalizzarne il contenuto, il senatore Petrucci ritiene che sia preferibile che il Governo ritiri il decreto, in modo da disciplinare con specifici provvedimenti ciascuna delle questioni affrontate nella normativa in esame, specie per ciò che concerne la Croce Rossa Italiana.

Il senatore CARELLA condivide la proposta che il Governo ritiri il decreto, in quanto attualmente non sussistono i presupposti per affrontare in modo ordinato ed organico l'esame delle eterogenee disposizioni contenute nel provvedimento in questione. Si sofferma quindi sulla problematica relativa all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, problematica estremamente complessa e delicata che andrebbe affrontata in tutti i suoi

aspetti, sia in tema di maggiore congruità degli indennizzi, sia ampliando, eventualmente, la casistica anche alle vaccinazioni non obbligatorie.

Il senatore SIGNORELLI, nel rinnovare il proprio saluto al sottosegretario Condorelli, col quale ha avuto l'onore di collaborare nella scorsa legislatura, richiama l'attenzione sulla necessità di provvedere in merito alle questioni della Croce Rossa Italiana. A tale proposito fa presente che in materia è in corso di elaborazione un disegno di legge, di cui egli è primo firmatario.

Il senatore PEPE condivide pienamente la necessità di provvedere in modo organico in materia di indennizzi per i soggetti danneggiati da vaccinazioni, nonchè conviene sull'urgenza di regolamentare l'attività della Croce Rossa Italiana, come da più parti auspicato.

Il sottosegretario CONDORELLI prende atto dell'orientamento pressochè unanime della Commissione in merito alla opportunità che il Governo ritiri il decreto in esame e dichiara pertanto che rappresenterà al ministro tale proposta. Esprime tuttavia l'avviso che si potrebbe anche accedere alla soluzione prospettata dal relatore Gallotti di intervenire sul decreto in esame emendandolo lì dove necessario, al fine di razionalizzarne le disposizioni. In tal modo sarebbe a suo giudizio possibile prevenire un eventuale «braccio di ferro» fra Parlamento e Governo sul provvedimento in questione. Sottolinea comunque la rilevanza delle questioni concernenti la Croce Rossa Italiana, che dovrebbero trovare quanto prima una soluzione definitiva.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nel ricordare che le tematiche relative alla Croce Rossa Italiana saranno oggetto dell'incontro già previsto per domani mattina alle ore 9,00 in sede di ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi con una delegazione della Croce Rossa, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato alle finanze Vegas, all'interno Caramazza, ai lavori pubblici Testa ed alle risorse agricole, alimentari e forestali Bianco.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 gennaio 1995.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 3.1, volto ad equiparare il trattamento degli artigiani a quello previsto per le altre categorie produttive all'articolo 2.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 3.2, precisando che la proposta di rendere integrativa la garanzia del fondo, rispetto alle garanzie personali richieste dal sistema creditizio agli imprenditori ed agli artigiani, risponde ad un'esigenza fortemente sentita da parte del tessuto produttivo delle zone alluvionate: in proposito, non essendo tecnicamente formulabile una sostituzione per legge delle garanzie personali già apprestate dalle banche, la previsione di una garanzia integrativa dovrebbe corrispondere alla richiesta; in ogni caso, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse sul sistema bancario, sollecitandone un atteggiamento più costruttivo.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 3.3 e 3.8, nonché l'emendamento 3.0.1. Ipotizza poi una riformulazione dell'emendamento 3.2.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 3.4, 3.5 nuovo testo, 3.6 e 3.7.

Il senatore MORANDO richiede spiegazioni sui contenuti dell'emendamento 3.8, rispetto a quelli dell'emendamento 3.2.

Il sottosegretario CARAMAZZA ritiene che l'emendamento 3.8 sia più restrittivo rispetto all'emendamento 3.2, essendo comunque il primo necessario per equiparare gli artigiani alle altre categorie produttive quanto al periodo di preammortamento.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 3 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra il subemendamento 4.4/1 e l'emendamento 4.3, pur riconoscendo che il loro contenuto può ritenersi superato dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del decreto-legge n. 646 del 1994.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 4.4 (nuovo testo), che peraltro - alla luce della legge 21 gennaio 1995, n. 22 - riformula nell'emendamento 4.4 (n.t./B); ritira altresì l'emendamento 4.5.

Il senatore MORANDO interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, giudicando improprio il riferimento al prodotto lordo vendibile: in proposito appare inutile una norma di riduzione della relativa percentuale, essendo necessaria la sua totale sospensione nelle zone alluvionate, laddove non si è avuto alcun provento in ragione della calamità.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 5.1 e 5.4.

Il senatore MORANDO ritira gli emendamenti 5.2 e 5.5, pur ribadendo che sarebbe stato più opportuno non attribuire alla Conferenza Stato-Regioni - come avviene all'articolo 5 - funzioni di amministrazione attiva non rispondenti alla natura dell'organo.

Il sottosegretario CARAMAZZA preannuncia un parere negativo sull'emendamento 5.1, in quanto il Comitato ivi previsto è un organo eccezionale ed appare improprio attribuirgli compiti attinenti procedure amministrative ordinarie.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 5.3; indi il relatore MATTEJA, con riferimento all'articolo 5, illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad individuare le procedure e le modalità per il conferimento di una priorità, a parità di condizioni, nell'assegnazione dei lavori relativi alle opere pubbliche danneggiate di importo inferiore ai 5 milioni di ECU, alle imprese aventi sede legale da almeno tre anni nelle aree colpite dalle alluvioni».

0/1247/1/13*

IL RELATORE

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento dell'ordine del giorno e degli emendamenti all'articolo 5 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 6.1, mentre il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 6.2.

I senatori MORANDO e CARCARINO aderiscono ai contenuti dell'emendamento 6.2.

Il senatore ZANOLETTI richiede al Governo se aggiornate rilevazioni statistiche confortino le previsioni finanziarie di cui all'articolo 6.

Il sottosegretario CARAMAZZA dichiara di non avere motivo di dubitare dell'attualità dei dati contenuti nella relazione tecnica.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 6 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 7.1 e 7.5.

Il senatore MORANDO illustra l'emendamento 7.3.

Il senatore ZANOLETTI fa proprio ed illustra l'emendamento 7.4.

Il senatore CARCARINO, illustrato l'emendamento 7.2, esprime interesse per l'emendamento 7.5, soprattutto nella sua parte iniziale; con riferimento agli emendamenti 7.3 e 7.4, dichiara peraltro che, piuttosto che correre i rischi connessi ad un'estensione del provvedimento a diverse emergenze calamitose, sarebbe preferibile recepire le relative istanze in apposito ordine del giorno.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte il senatore MORANDO, la senatrice BRICCARELLO ed il sottosegretario CARAMAZZA, il rela-

tore MATTEJA ritira l'emendamento 7.5, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea opportunamente riformulato.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 7 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 8.1, mentre il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 8.2.

Il senatore MORANDO, intervenendo in discussione sugli emendamenti all'articolo 8, condivide gli intenti ad essi sottesi e solleva la più generale questione della grave disparità che con l'articolo si crea tra imprese pubbliche o miste ed imprese private: per queste ultime non è prevista una contribuzione a fondo perduto, determinandosi così per esse un regime assai più svantaggioso di quello introdotto per aziende dalle dimensioni e dalle risorse molto più ampie.

Il relatore MATTEJA giudica opportuno recepire, con apposite proposte da avanzare eventualmente in Assemblea, le istanze testè formulate dal senatore Morando: ciò potrebbe effettuarsi attraverso una riformulazione dell'emendamento 2.0.1 (nuovo testo), che conferisca alle imprese private contributi in conto capitale il cui finanziamento andrebbe acquisito con un ridimensionamento in misura pari a 500 miliardi delle previsioni di spesa di cui all'articolo 8.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 8 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 9.1, 9.3 e 9.0.2.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 9.2, 9.4 e 9.0.1.

Non essendovi interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 9 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 10.1, dicendosi contrario ad attingere risorse dai fondi destinati all'edilizia residenziale pubblica: la proposta appresta comunque idonea copertura, attraverso modifiche dell'articolo 11.

Sull'emendamento 10.1 concorda la senatrice MODOLO, mentre il senatore MORANDO ravvisa elementi di disomogeneità tra le fonti d'entrata di cui all'articolo 10 ed all'articolo 11.

Il senatore ZANOLETTI - riscontrati elementi di interesse nell'emendamento - ipotizza una sua riformulazione; analogamente, una riformulazione è suggerita dal relatore MATTEJA (che invita a ritirare la seconda parte dell'emendamento 10.1).

Il senatore CARCARINO si dichiara disponibile a riformulare l'emendamento 10.1 nel prosieguo dell'iter.

Non essendovi interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 10 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 11 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa agli emendamenti all'articolo 12 del decreto-legge.

La senatrice BRICCARELLO illustra l'emendamento 12.1.

Il senatore ZANOLETTI illustra l'emendamento 12.0.1.

Il senatore CASTELLANI illustra l'emendamento 12.0.2, volto a consentire l'erogazione di 15 miliardi stanziati per la Valnerina nell'ultima legge finanziaria.

Il relatore MATTEJA, dopo aver illustrato l'emendamento 12.0.3, lamenta l'eterogeneità dell'emendamento 12.0.2 ritenendo che essa possa essere superata riformulandolo in un ordine del giorno.

La senatrice MODULO e il senatore ZANOLETTI invitano a considerare l'opportunità di prevedere l'erogazione delle risorse già stanziate per interventi conseguenti alla calamità sismica che colpì l'Umbria nel 1984. La senatrice BRICCARELLO paventa invece il pericolo di ritardare l'iter del provvedimento con interventi disomogenei.

Non essendovi altri interventi, il Presidente dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 12 del decreto-legge, in attesa che su di essi pervenga il parere della 5ª Commissione permanente.

Si passa all'emendamento proposto all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Il senatore MORANDO, su invito del relatore MATTEJA, ritira l'emendamento 1. conv. 1, riservandosi di farne oggetto di apposito ordine del giorno in Assemblea.

Il presidente BRAMBILLA rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, 25 GENNAIO

Su proposta dei senatori CARCARINO e ZANOLETTI, il presidente BRAMBILLA annuncia che la seduta di domani 25 gennaio 1995, originariamente convocata per le ore 8,30, si terrà alle ore 9.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1247)

Emendamenti al decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «al 75 per cento della spesa» con le seguenti: «al 90 per cento della spesa».

1.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 2, dopo le parole: «beni immobili» inserire le seguenti: «ivi compresi gli immobili strumentali per natura o destinazione».

1.2

MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO, MANZI

Al comma 3, sostituire la parole: «di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare» con le seguenti: «di lire 80 milioni per ciascun nucleo familiare».

1.5

CARCARINO, MANZI

Al comma 3, dopo le parole: «nucleo familiare» aggiungere le seguenti: «e di lire 100 milioni per ciascuna impresa industriale, commerciale, artigianale, agricola e di servizi che ha sede nei territori di cui al comma 1».

1.4

MORANDO, MATTEJA, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I danni accertati saranno liquidati entro il 6 novembre 1995».

1.6

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali, finalizzate alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dall'alluvione, effettuate a favore dei soggetti di cui al presente articolo, è applicata l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta del 4 per cento».

1.7

MORANDO

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche ed alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, hanno facoltà di contrarre mutui decennali con onere di ammortamento a totale carico dello Stato per capitale ed interessi fino alla misura del 20 per cento della spesa necessaria a ripristinare gli impianti e le strutture aziendali, nonchè a ricostituire le scorte. Per il restante 80 per cento sono previste le agevolazioni dell'articolo 2».

1.0.1

ZANOLETTI

Art. 2.

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 260 miliardi per l'anno 1995» con le seguenti: «è incrementato della somma di lire 560 miliardi per l'anno 1995».

2.1

ZANOLETTI

Al comma 2 dopo le parole: «alle imprese industriali,» aggiungere le seguenti: «artigianali,».

2.2

ZANOLETTI

Al comma 2 dopo le parole: «e alberghiere,» aggiungere le seguenti: «nonchè agli studi professionali singoli o associati».

2.3

CARCARINO, MANZI

Sostituire il primo periodo del comma 3 con i seguenti: «I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, nonchè alla ricostituzione delle scorte. È ricompresa la rilocalizzazione di aziende danneggiate in altri siti, sempre nell'ambito dello stesso territorio senza riduzione dell'originaria capacità produttiva, laddove l'attuale ubicazione risultasse pericolosa o comunque soggetta a rischi di nuove inondazioni».

2.4 (Nuovo testo)

BRICCARELLO, MATTEJA, MORANDO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3 sostituire le parole: «comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni» con le seguenti: «comprensivi di un periodo di preammortamento di quattro anni e di un periodo massimo di rimborso in sei anni».

2.5

CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni» con le seguenti: «comprensivi di un periodo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso in quattro anni».

2.6

CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi» con le seguenti: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 90 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore all'80 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi».

2.7

CARCARINO, MANZI

Al comma 3 sostituire le parole: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza» con le seguenti: «I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa e in misura non superiore all'80 per cento dell'ulteriore eccedenza».

2.8

ZANOLETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le provvidenze di cui ai commi precedenti si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni immobili o abbiano subito la perdita di beni mobili strumentali».

2.9 (Nuovo testo)

ZANOLETTI, BRICCARELLO

Al comma 6 sostituire le parole: «è incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999» con le seguenti: «è incrementato della somma di lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 120 miliardi per l'anno 1999.»

2.10

CARCARINO, MANZI

Al comma 8 sostituire le parole: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento» con le seguenti: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento».

2.11

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi (Confidi) che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati ad integrare la garanzia di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 e di cui al comma 4 dell'articolo 3, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato pari a nove volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dal Confidi, a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo

che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero stesso.

4. Alla copertura del presente intervento, il cui onere è valutabile in lire 50 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue della legge 13 maggio 1985, n. 198 e successive modificazioni».

2.0.1

BRICCARELLO, MATTEJA, MORANDO, BONAN-
SEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.

1. Alle imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche ed alberghiere di cui agli articoli 2 e 3, è destinato, in alternativa ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai suddetti articoli, un contributo a fondo perduto pari al 20 per cento dei danni accertati, per un importo comunque non superiore a 200 milioni.

2. Le domande sono presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata, redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, contenente l'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, la valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonché la dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e gli eventi calamitosi. Il contributo è corrisposto dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento».

2.0.2 (Nuovo testo)

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONAN-
SEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Misure fiscali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo, dai soggetti che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori delle regioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, agli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nei tre anni successivi».

2.0.3

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCAR-
RELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Misure fiscali)

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume dei costi di ripristino e riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo, dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 646 del 1994, che abbiano subito rilevanti danni.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, agli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge e nei tre anni successivi».

2.0.4

ZANOLETTI

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

ZANOLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 300 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali

avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino degli impianti e delle strutture aziendali, nonché alla ricostruzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100 per cento per i primi 300 milioni di spesa e in misura non superiore al 95 per cento della spesa eccedente fino ad 1 miliardo.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

5. Le stesse somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che comunque garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse».

3.2

MORANDO, MATTEJA, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 1, sostituire la cifra: «300 miliardi» con la cifra: «350 miliardi».

3.3

MATTEJA, MORANDO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

All'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sui finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 37 della citata legge n. 949 del 1952. Le stesse somme sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso d'interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. La riduzione al 3 per cento si applica nel periodo di ammortamento; nel periodo di utilizzo e di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1».

3.8

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il limite di fido, nonchè le condizioni e le modalità di concessione dei finanziamenti, sono gli stessi indicati nel comma 3 dell'articolo 2».

3.4

CARCARINO, MANZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni comprensivi di un periodo di preammortamento di quattro anni e di un periodo massimo di rimborso in sei anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 90 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore all'80 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza».

3.5 (Nuovo testo)

CARCARINO, MANZI

Al comma 5, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le seguenti: «al 95 per cento».

3.6

CARCARINO, MANZI

Al comma 5, sostituire la parola: «comunque» con la seguente: «eventualmente».

3.7

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Le agevolazioni previste per i finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 si applicano in misura equivalente anche ai finanziamenti effettuati mediante locazione finanziaria».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 4.

Dopo il comma 1 dell'emendamento 4.4 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992 n. 185 è sostituito dal seguente:

“1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiore al 15 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 15 per cento e dalle agevolazioni i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria”».

4.4/1

CARCARINO, MANZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui ai successivi commi. A tale fine la dotazione organica del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al precedente comma 1 sono concessi alle

aziende danneggiate dietro presentazione di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'ammontare dei danni subiti, nonchè la residenza o il domicilio o la sede nei territori di cui al precedente articolo 1, comma 1, ovvero lo svolgimento nei territori predetti della propria attività ovvero la proprietà o il possesso di immobili nei territori predetti.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino al massimo di 200 milioni. In particolare, con riferimento alle misure di pronto intervento, sono determinati nel modo seguente:

- a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
- b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali;
- c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali;
- d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini, in base a verbale di somma urgenza, delle infrastrutture a servizio delle aziende agricole.

4. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è determinata nella misura dell'80 per cento e si applica di contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1996. La predetta scadenza è prorogata al 10 gennaio 1998 per coloro che dimostrino la perdurante mancanza della produzione.

5. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al precedente comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

6. Qualora l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati e la sua rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

7. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola.

8. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali effettuati dalle aziende di cui al comma 1 e relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle strutture e dei fabbricati rurali o per la sostituzione ed il ripristino delle attrezzature agricole o delle scorte vive e morte, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta al 4 per cento».

4.4 (Nuovo testo)

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCAR-
RELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure che la stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui ai successivi commi. A tale fine la dotazione organica del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al precedente comma 1 sono concessi alle aziende danneggiate dietro presentazione di certificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'ammontare dei danni subiti, nonché la residenza o il domicilio o la sede nei territori di cui al precedente articolo 1, comma 1, ovvero lo svolgimento nei territori predetti della propria attività ovvero la proprietà o il possesso di immobili nei territori predetti.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino al massimo di 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al precedente comma 1, fino, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Qualora l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati e la sua rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazioni di terreni ad utilizzazione agricola.

7. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi anche professionali effettuati dalle aziende di cui al comma 1 e relativi alla ricostruzione e alla riparazione delle strutture e dei fabbricati rurali o per la sostituzione ed il ripristino delle attrezzature agricole o delle scorte vive e morte, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta al 4 per cento».

4.4 (Nuovo testo/B)

ZANOLETTI, MATTEJA, MORANDO, BRICCAR-
RELLO, BONANSEA, TAPPARO, CARCARINO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 comma 1 della legge 14 febbraio 1992 n. 185 è modificato:

“1. Hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiore al 15 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Sono esclusi altresì dal computo del 15 per cento e dalle agevolazioni i danni alle produzioni ammissibili all'assicurazione agevolata, relativamente agli eventi determinati dal decreto di cui all'articolo 9, comma 2. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, a carico della medesima coltura, nel corso dell'annata agraria”».

4.3

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La percentuale dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è fissata nella misura del 15 per cento.

1-ter. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul Fondo di solidarietà nazionale sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino al massimo di 200 milioni. In particolare, con riferimento alle misure di pronto intervento, sono determinati nel modo seguente:

a) fino a lire 1.200.000 per ettaro per i terreni che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali,

b) fino a lire 9.000.000 per ettaro per le colture ortofloricole e vivaistiche che abbiano sofferto la perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali,

c) fino a lire 20.000.000 per urgenti riparazioni ai fabbricati rurali,

d) fino a lire 200.000.000 per i ripristini base a verbale di somma urgenza delle infrastrutture di servizio delle aziende agricole.

1-quater. La percentuale dell'esonero di cui all'articolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185 è determinata in misura dell'80 per cento e si applica ai contributi in scadenza fino al 10 gennaio 1998.

1-quinquies. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al precedente comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

1-sexies. Qualora l'alluvione abbia depositato materiale sterile su terreni coltivati e la sua rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

4.5

ZANOLETTI

Art. 5.

Al comma 1 l'alinea è sostituito dal seguente:

«Il comitato di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, provvede all'attuazione delle disposizioni del presente decreto e a tal fine, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua:».

5.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 1 sostituire le parole da: «La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome» fino a: «n. 400» con le seguenti: «Il Comitato composto dal Ministro dell'Interno e dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Valle d'Aosta, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

5.2

MORANDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. La Conferenza di cui al comma 1 indica i criteri e le modalità per dare priorità, a parità di condizioni, nell'assegnazione dei lavori relativi alle opere pubbliche danneggiate di importo inferiore ai 5 milioni di ECU, alle imprese aventi sede legale da almeno tre anni nelle aree colpite dalle alluvioni».

5.3

ZANOLETTI

Sopprimere il comma 2.

5.4

CARCARINO, MANZI

Sopprimere il comma 2.

5.5

MORANDO

Art. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base delle determinazioni adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, » con le seguenti parole: «, sulla base delle determinazioni adottate dal comitato di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi della predetta somma eventualmente non utilizzati sono riassegnati, con decreto del Ministro del Tesoro su proposta del Ministro dell'Interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto-legge».

6.2

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la cifra: «1550» con la seguente: «1450» e la cifra: «400» con la seguente: «300».

7.1

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONAN-
SEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis - Sostituire il comma 4 dell'articolo 13 della legge 2 maggio 1990 n. 102» con il seguente: «4. L'ammontare degli ammortamenti dei prestiti è posto a carico dello Stato e verrà portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni cui si riferisce la medesima autorizzazione quale rideterminata dalle leggi finanziarie. I medesimi criteri si applicano anche all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 5».

7.4

CUSUMANO, PAINI, TERZI

Al comma 3, sostituire le parole: «lire 100 miliardi per l'anno 1995 e di lire 100 miliardi annui per il periodo 1995-1997» con le seguenti: «lire 150 miliardi per l'anno 1995 e di lire 150 miliardi annui per il periodo 1995-1997».

7.2

CARCARINO, MANZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1994, n. 471» è sostituito dal seguente:

«1. Per fronteggiare le necessità derivanti dai danni provocati dagli eventi alluvionali di cui agli articoli 1 e 2 nel settore delle opere pubbliche, la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali alle Regioni, alle Province, ai Comuni e alle Comunità Montane, in

relazione alle opere di rispettiva competenza o alle attribuzioni conseguenti agli accordi di programma di cui al successivo articolo 5, fino ad un massimo di lire 2.000 miliardi».

7.3

BUCCIARELLI, MORANDO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Per le esigenze della Regione Piemonte derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai D.P.C.M. 26 novembre 1994 e 29 novembre 1994 nonchè per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 30 miliardi per l'anno 1995. La Regione Piemonte è altresì autorizzata, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, ad assumere, con contratto a termine per la durata di anni tre, venticinque laureati tra tecnici, geologi, ingegneri, forestali, naturalisti».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9», e le seguenti parole: «valutato in lire 2.745 miliardi» sono sostituite dalle parole: «valutato in lire 2.775 miliardi».

7.5

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o misto», «o concessionarie autostradali» nonchè: «nonchè da imprese autoproduttrici di energia elettrica».

8.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 1 dopo le parole: «mutui decennali» inserire le seguenti: «per il massimo dell'80 per cento delle spese sostenute».

8.2

ZANOLETTI

Art. 9.

Al comma 1, le parole: «non oltre il 30 aprile 1995» sono sostituite con le parole: «non oltre il 30 giugno 1995».

9.1

MATTEJA, CARCARINO, MORANDO, MANZI,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAP-
PARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che viene integrato dall'importo di 100 miliardi per l'anno 1995».

9.2 (Nuovo testo)

CARCARINO, MANZI

Al comma 2, sostituire le parole: «termine di trenta giorni» con le parole: «termine di sessanta giorni».

9.3

MATTEJA, MORANDO, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano» con le seguenti: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1° novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano».

9.4

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine della ricostruzione, ripristino e/o ristrutturazione degli edifici danneggiati o distrutti per effetto degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, ubicati nell'ambito del territorio delle regioni individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1994, è concesso fino al 31 dicembre 1997, ai soggetti danneggiati risultanti dalle attestazioni rilasciate dal Comune competente, un contributo nella misura massima del 19 per cento commisurato ai corrispettivi, al netto dell'IVA, relativi all'acquisto di beni utilizzati ed alla prestazione di servizi ricevuti, anche in dipendenza di contratti d'appalto, nella costruzione, ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti e danneggiati. Il contributo, che in ogni caso non può essere superiore alla somma corrisposta a titolo di IVA, non compete sui

corrispettivi che hanno beneficiato dell'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto nè compete nelle ipotesi in cui, addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o dall'ufficio del Genio Civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio».

9.0.1

CARCARINO, MANZI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per l'attuazione degli interventi le amministrazioni pubbliche quali Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e le Società a prevalente partecipazione pubblica, possono utilizzare i lavoratori dipendenti da datori di lavoro di tutti i settori privati operanti nei Comuni e nelle Comunità Montane interessate, sospesi dal lavoro o disoccupati. L'utilizzo dei lavoratori, cassa integrati, in mobilità o disoccupati in lavori socialmente utili in aree interessate ai problemi alluvionali o danneggiate dagli eventi atmosferici del novembre 94 deve essere finalizzato in progetti per la ricostruzione o per prevenire calamità ambientali anche con finalità con costituzione di cooperative o piccole imprese di servizio. La durata dell'utilizzo dei lavoratori di norma, non può essere superiore ai 12 mesi. Tale utilizzazione non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ne implica la perdita dei trattamenti di sostegno al reddito ove riconosciuti, in base alla normativa vigente. I soggetti utilizzatori sono tenuti ad assicurare detti lavoratori presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

2. L'indennità dovuta per l'utilizzazione di cui al comma 1 è rapportata alla retribuzione contrattuale per i lavoratori di pari qualifica dipendenti dal soggetto utilizzatore, anche in funzione dell'orario lavorativo prestato, e non può essere inferiore al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, con assorbimento degli importi relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione eventualmente spettanti ai lavoratori utilizzati».

9.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646 convertito nella legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti».

9.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 10.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «nonchè, quanto a lire 1.000 miliardi», fino alla fine del comma.

Conseguentemente all'articolo 11, sostituire al comma 1, lettera a) le parole: «lire 100 mila» con le altre: «lire 200 mila», lettera b): «lire 300 mila» con le altre: «lire 600 mila», lettera c): «lire 1 milione» con le altre: «lire 2 milioni»;

al comma 3 sopprimere le parole: «al netto del credito d'imposta sui dividendi e di quello sui fondi comuni di investimento»,

al comma 5, sostituire le parole: «50 per cento» con le altre: «100 per cento» e dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «per la durata di anni due».

10.1

CARCARINO, MANZI

Art. 11.

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L'addizionale di cui al presente comma non si applica ai soggetti che hanno il domicilio, la residenza, la sede amministrativa o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dei comuni individuati con i decreti di cui al precedente comma 4».

11.1

CARCARINO, MANZI

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «e di quelli relativi al servizio del debito pubblico» fino alla fine del primo periodo.

11.2

CARCARINO, MANZI

Art. 12.

Al comma 1, dopo le parole: «una riserva di equilibrio» aggiungere la parola: «anche».

12.1BRICCARIELLO, MATTEJA, MORANDO, BONAN-
SEA, ZANOLETTI, TAPPARO, CARCARINO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nei comuni individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994 è garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola dell'obbligo, anche in deroga all'articolo 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive integrazioni».

12.0.1

ZANOLETTI, LORENZI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1980, n. 115, limitatamente alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati compresi nei comuni della comunità montana della Valnerina, è destinata alla regione Umbria la somma di 4 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

2. Per la ricostruzione degli edifici di culto di cui agli articoli 3 e 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115, ricompresi nei comuni di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al Ministero dei lavori pubblici la somma di 1 miliardo per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e connesso triennio 1995-1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

CASTELLANI, MODOLO

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: “, nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini”».

12.0.3

IL RELATORE

EMENDAMENTO

AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Rientrano negli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 1994, n. 471, le domande regolarmente presentate dai soggetti di cui all'articolo 8 della citata legge, agli istituti di credito preposti ed alle prefetture sulla base dei decreti-legge 7 ottobre 1993, n. 401, 6 dicembre 1993, n. 504, 4 febbraio 1994, n. 91 e 31 marzo 1994, n. 223».

1conv.1

ROGNONI, DANIELE GALDI, MORANDO, GIOVANNELLI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 17.

AUDIZIONE DEL PROFESSOR TECCE, RETTORE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
(A010 000, C34ª, 0001ª)

Il presidente MARTELLI, nel ringraziare il professor Tecce per avere aderito all'invito della Commissione, ricorda che oggetto dell'odierna audizione sono in primo luogo, la corresponsione delle indennità al personale medico e non medico, in base all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le altre questioni riguardanti alcune disfunzioni nell'attività gestionale dell'Azienda Policlinico Umberto I, rilevate dall'ex direttore generale, Tommaso Longhi, nella scorsa riunione della Commissione. Obiettivo finale è quello di acquisire elementi conoscitivi relativi all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, secondo le finalità della delibera istitutiva della Commissione.

Il professor TECCE, dopo aver ringraziato a sua volta il Presidente per l'occasione offertagli di parlare di fronte ad una platea attenta e competente, esordisce rilevando che, seppure possa essersi verificata qualche disfunzione gestionale comprensibile, considerata la complessità dell'azienda in questione, il Policlinico di Roma Umberto I resta, come del resto ammesso dallo stesso ex Direttore Generale, una delle più grandi strutture ospedaliere del nostro paese, il cui prestigio è riconosciuto anche a livello internazionale. Le difficoltà gestionali di un'azienda complessa, come quella di cui si parla, non sono negabili, eppure grande merito va dato al Preside ed al Direttore sanitario per la benemerita attività svolta. Trattasi infatti di un complesso ospedaliero universitario che svolge contemporaneamente attività scientifica, didattica e assistenziale e che ha come interlocutori privilegiati sia il Ministero della Sanità che quello dell'Università e Ricerca scientifica e tecnologica.

Durante gli anni del suo rettorato si è posto il problema, di non facile soluzione, della convivenza fra strutture ospedaliere e universitarie:

a tutt'oggi permangono circa 2500 tra infermieri, portantini e personale tecnico, tuttora sotto la giurisdizione delle Unità sanitarie locali. Nel riservarsi di fornire dati quantitativi più precisi per iscritto, rileva che attualmente il Policlinico non si caratterizza per una spesa superiore rispetto agli altri ospedali, ma anzi registra una tendenza inversa. Inoltre, l'Azienda ha notevolmente aumentato la sua produttività negli ultimi anni, grazie anche al maggior impegno profuso sia dal personale medico che non medico. Ricorda in proposito che il tempo di degenza media si è ridotto da 9 giorni nel 1990 a 8, nel 1994 e che la percentuale di occupazione dei letti è aumentata. Purtroppo a questo maggiore impegno da parte del personale del Policlinico non ha fatto riscontro analoga attività della Regione che avrebbe dovuto reintegrare le vacanze nei ruoli di infermiere, mentre attualmente il Policlinico opera in carenza di personale. Dopo aver sottolineato il livello scientifico ottimale della struttura ospedaliera, rileva che l'Azienda ha impegnato circa il 90 per cento degli stanziamenti di bilancio, percentuale elevata se si considera la farraginosità dei meccanismi di spesa. Quanto al patrimonio edilizio del Policlinico - valutato in 1000 miliardi - è indubitabile che, se non aumenteranno gli stanziamenti della Regione a fini di manutenzione, si andrà incontro ad un continuo deterioramento. Anche per quanto riguarda la messa «a norme» di tutta la struttura, è innegabile che occorranو centinaia di miliardi: pur tuttavia si continua ad operare cercando di conseguire i migliori risultati per l'utenza. Nel deprecare alcuni giudizi superficiali che imputano responsabilità al solo Rettore, osserva, in riferimento ai rilievi formulati dall'ex Direttore Generale del Policlinico Umberto I, Tommaso Longhi, di non volere entrare nel merito di tali accuse, tenuto conto che per la questione riguardante l'interpretazione dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 e il pagamento delle relative indennità al personale, è in atto un procedimento presso le autorità competenti. Quel che gli preme precisare tuttavia è che la corresponsione dell'indennità serviva a sanare una situazione per la quale il personale del Policlinico godeva di un trattamento stipendiale inferiore rispetto a quello percepito presso le altre Università. In ogni caso, per una più completa disamina di tutti gli aspetti delle questioni sollevate, chiede di poter rispondere per iscritto ai vari quesiti che saranno posti dai componenti la Commissione, in modo da attivare le specifiche competenze del personale preposto ai settori interessati.

Interviene quindi il senatore DI ORIO che, nel ringraziare il professor Tecce per il contributo di altissimo profilo da lui reso nell'odierna audizione, deprecava che l'attività della Commissione sia stata riportata strumentalmente da un volantino dei COBAS, quale attacco indiretto alla persona del rettore. Quel che gli preme sottolineare, quale componente della Commissione parlamentare d'inchiesta, è la carenza normativa che si evidenzia nei rapporti tra struttura universitaria ed ospedaliera: ogni sforzo deve essere profuso per colmare tale lacuna e questo è il solo obiettivo che l'odierna audizione deve seriamente perseguire. Peraltro, la memoria consegnata dall'ex direttore generale Longhi nell'audizione della scorsa settimana, contiene alcune denunce - che definisce eccentriche - che occorre portare a conoscenza del professor Tecce, in modo da garantirgli pieno diritto

di replica. Si scusa infine per gli eventuali disagi che, involontariamente, il rettore abbia dovuto subire.

Il senatore LAVAGNINI, nell'associarsi alle scuse formulate dal senatore Di Orio, per le deprecabili strumentalizzazioni operate da alcuni settori, rileva che da quanto si evince dalle audizioni fin qui svolte il problema esula dal conflitto tra rettore e direttore generale per abbracciare tematiche più generali che non possono riguardare la presente gestione del Policlinico Umberto I, nè possono essere seriamente risolte in pochi mesi. Si tratta piuttosto di elaborare una proposta complessiva in vista di una normativa di livello nazionale che affronti globalmente la questione. Rilevato che sul problema specifico della corresponsione delle indennità in base all'articolo 31 del già citato decreto si è in attesa di una successiva pronuncia del Consiglio di Stato, osserva tuttavia, che personalmente ritiene che, se un certo tipo di emolumento era stato corrisposto, non si possa cancellarlo, se non in presenza di una seria motivazione, pena la stessa efficienza gestionale dell'azienda, tanto più che il rettore si era assunto personalmente la responsabilità dell'ordine di pagamento nei confronti dell'ex direttore generale.

Interviene il senatore BINAGHI il quale chiede chiarimenti in ordine all'interpretazione data all'articolo 31, relativo al pagamento delle indennità al personale medico e non medico, da parte del Policlinico, tenuto conto che tale interpretazione non ha trovato riscontro da parte delle altre Università. Osserva infine che, da una verifica numerica del personale medico universitario sembrerebbe che il Policlinico sia in grado di gestire al suo interno qualsiasi attività medica, considerato il rapporto medici - posti letto.

Il senatore COSTA, dopo aver invitato la Commissione ad una maggiore prudenza per evitare deprecabili strumentalizzazioni della sua attività d'inchiesta, rileva che l'odierna audizione deve offrire l'occasione di una indagine su tematiche di carattere generale che, fornendo alla Commissione elementi informativi in ordine all'applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le permettano di formulare eventuali proposte legislative per sanare le lacune riscontrate e risolvere i problemi emersi.

Il senatore PEPE, nell'associarsi alle parole di scusa espresse dai precedenti oratori nei confronti del rettore, osserva che sarebbe opportuno che alcuni atti della Commissione rimangano riservati. Premesso di ritenere che i problemi gestionali dell'Azienda Policlinico Umberto I non debbanó interessare la Commissione, chiede tuttavia al professor Tecce alcuni chiarimenti in merito alle denunce dell'ex direttore generale contenute nella memoria consegnata alla Commissione, circa l'immissione nell'Aniene di liquami non trattati e la sanatoria richiesta da un infermiere per avere prestato mansioni di livello superiore.

Il senatore CARELLA, pur non entrando nel merito della questione, mette in guardia sui rischi di eventuali strumentalizzazioni che possono snaturare i compiti d'indagine della Commissione. Ritiene a questo scopo che potrebbe essere utilmente utilizzato il comma 3 dell'articolo

12 del Regolamento interno che garantisce la riservatezza di certe fasi dell'inchiesta.

Il senatore PAROLA, premesso di conoscere da lungo tempo personalmente il rettore e soprattutto il suo alto livello scientifico e le sue grandi capacità manageriali, osserva peraltro che anche l'ex direttore generale del Policlinico è conosciuto come funzionario capace e che probabilmente ci si trova di fronte ad un conflitto di gestione fra mondo universitario ed ospedaliero. Peraltro, quel che gli preme, come componente della Commissione, è accertare se dal punto di vista normativo è possibile formulare proposte che permettano di sanare le anomalie riscontrate.

Il senatore GALLOTTI, rilevato che si colgono discordanze tra quanto riferito dal professor Tecce nell'odierna audizione e quanto invece esposto dall'ex direttore generale Longhi, condivide l'opportunità di affrontare in questa sede il complesso problema, considerata la rilevanza da essa assunta anche in sede nazionale e la drammaticità della situazione interna al Policlinico.

Il senatore CAMPUS, nel richiamarsi alle finalità istituzionali della Commissione, ritiene che le audizioni del dottor Longhi e del professor Tecce possano essere utilizzate in un'ottica conoscitiva e propositiva della situazione dei Policlinici universitari, mentre non interessa indagare su fatti specifici, considerato che sono in corso i relativi procedimenti presso le autorità competenti.

Il senatore XIUMÈ, nell'esprimere il proprio sdegno e la propria amarezza per la deprecabile strumentalizzazione dell'attività della Commissione operata dai COBAS dell'Università, ringrazia il rettore per avere accettato l'invito della Commissione e ritiene opportuno, piuttosto che consegnargli la memoria del dottor Longhi, nominare un relatore all'interno della Commissione che estrapoli i quesiti che s'intendono formulare, confidando nella cortesia del rettore per una risposta.

Il senatore MONTELEONE, nell'esprimere disagio per il clima che si è involontariamente creato intorno al rettore, ricorda che nella passata audizione chiese al dottor Longhi se avesse dei precisi riscontri ai rilievi da lui formulati. Gli fu risposto di sì e questa occasione potrebbe essere utile per una conoscenza più approfondita dei problemi da entrambe le parti. Concorde quindi con il senatore Di Orio sulle carenze legislative riscontrate e sulla necessità d'intervenire con proposte concrete, associandosi infine alla proposta testè formulata dal senatore Xiumè.

Il senatore CARPINELLI, espresso il proprio fastidio per quanto riportato dal volantino dei COBAS che strumentalizza l'attività della Commissione, si chiede se la memoria consegnata dall'ex direttore generale Longhi abbia origine esclusivamente da un conflitto di natura tecnico-amministrativa o sia piuttosto di altra natura, considerata l'animosità che in esso si rileva. Ritiene invece necessario formulare proposte concrete che servano a superare le lacune legislative esistenti.

Il senatore DIONISI, premesso che non si può pensare di gestire in condizioni di assoluta riservatezza l'attività di una Commissione parlamentare d'inchiesta che deve essere necessariamente pubblicizzata, servendo in tal modo non solo i cittadini, ma anche gli operatori sanitari, rileva tuttavia che l'odierna audizione è frutto di una metodologia errata: ritiene infatti un gravissimo errore aver fatto seguire l'audizione del rettore Tecce a quella dell'ex direttore generale Longhi, in quanto si poteva utilmente collocare l'audizione del rettore dopo aver sentito altri amministratori di strutture sanitarie che presentano problemi ancora più gravi, in modo da evitare che eventuali vicende personali finiscano con il creare un clima di difficoltà nei confronti del rettore.

Segue un breve intervento del presidente MARTELLI che si dichiara convinto dell'utilità dell'odierna audizione che consentirà la formulazione di specifici quesiti che saranno sottoposti all'attenzione del professor Tecce, e ricorda che il calendario dei lavori è stato concordemente deciso in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi e confermato in sede di Commissione plenaria.

Dopo che il senatore DI ORIO ha dichiarato di associarsi alla proposta di nomina di un relatore formulata dal senatore Xiumè, replica brevemente il professor TECCE che, in primo luogo ringrazia il presidente Martelli ed i componenti la Commissione per il gratificante incontro, non tanto nei suoi confronti, quanto piuttosto per l'Università degli Studi La Sapienza di Roma.

Dopo aver ricordato che c'è una vertenza in atto tra l'Università e l'ex direttore generale e che l'interpretazione data all'articolo 31 per il pagamento delle indennità è meramente pretestuosa, tenuto conto che ogni indebita pubblicizzazione dei dati relativi all'Azienda si traduce in una lesione morale e materiale dell'immagine del Policlinico Umberto I, dichiara la propria disponibilità non solo a rispondere ai quesiti che gli saranno fatti pervenire, ma anche a partecipare ad ogni altra audizione che la Commissione volesse effettuare.

La seduta termina alle ore 18,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

La seduta inizia alle ore 15,15.

(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia

(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il decreto-legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmecchaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

La relatrice D'IPPOLITO VITALE espone il contenuto del provvedimento, proponendo di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

Il senatore DE MARTINO Guido osserva che l'articolo 3 modifica un decreto-legge tuttora pendente, introducendo altresì disposizioni la cui portata applicativa non risulta affatto chiara.

La Sottocommissione, nel condividere tali obiezioni, conviene di esprimere un parere favorevole, integrato da osservazioni conformi a quanto espresso dal senatore De Martino Guido.

(1267) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, che paventa l'effetto discriminatorio, non adeguatamente giustificato, della deroga contenuta nel comma 2 dell'articolo 1. Rileva, inoltre, che alcune delle disposizioni introdotte dall'articolo 3 potrebbero interferire con le corrispondenti norme recate dalla legge collegata alla manovra di finanza pubblica, recentemente approvata dal Parlamento.

La Sottocommissione, nel far propri i rilievi formulati dal relatore, conviene di esprimere un parere favorevole, con le conseguenti osservazioni.

(1317) Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 20, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, che propone di esprimere un parere favorevole, rilevando che le nuove norme contenute nell'articolo 3 corrispondono al principio di tutela della salute affermato nell'articolo 32 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1225) Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano - Cremona - Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico

(Parere alla 8^a Commissione: in parte favorevole e in parte contrario)

Riferisce il presidente PERLINGIERI, rinnovando le obiezioni già formulate, in sede di valutazione dei presupposti costituzionali, circa la disposizione derogatoria di cui all'articolo 3, che comporta una sostanziale alterazione della disciplina vigente in materia.

La Sottocommissione, accogliendo l'opinione del relatore, conviene di esprimere un parere favorevole sugli articoli 1 e 2 e contrario sull'articolo 3.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

36^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

La seduta inizia alle ore 16.

(1299) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia
(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore COPERINI, osservando che si tratta di un decreto-legge volto a fornire copertura giuridica e finanziaria alla nuova missione ONU in Somalia a cui parteciperanno le Forze armate italiane. Particolari problemi pone la clausola di copertura degli oneri, peraltro puntualmente quantificati nella relazione tecnica. In particolare, occorre osservare anzitutto che la copertura dell'onere viene individuata nella riduzione di capitoli di bilancio, pur non essendo ancora intervenuta la legge di assestamento, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

In secondo luogo, si fa genericamente rinvio ai «pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995», senza la specifica individuazione dei capitoli interessati, e *a fortiori* senza indicazione del *quantum* di onere imputato a ciascuno di essi.

Va infine sottolineato che il ricorso alla copertura sui «pertinenti» capitoli conferma che nella legge di bilancio sono stati istituiti nuovi capitoli o immessi appositi stanziamenti in capitoli esistenti pur in mancanza di una legge sostanziale quale quella in esame, intervenuta dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario 1995 (il decreto è del 17 gennaio u.s.), con ciò determinando una copertura di oneri nuovi o maggiori utilizzando mezzi di bilancio, in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione. In sostanza, i capitoli di bilancio vengono incrementati in previsione di un onere, ciò che è invece la funzione del fondo globale, con la differenza però che quest'ultimo, almeno per la parte corrente, che sembra essere richiamata dalla fattispecie in esame, è sottoposto all'obbligo di copertura.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro sul provvedimento in titolo. La copertura indicata non

appare in contrasto con l'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in quanto essa viene posta a carico dei capitoli sui quali effettivamente la spesa sarà sostenuta. Appare pertanto superflua l'indicazione dei capitoli e la specificazione della quota di oneri relativa a ciascuno di essi. In relazione poi all'ipotesi che nella legge di bilancio siano stati iscritti stanziamenti allo scopo di preconstituire disponibilità da utilizzare con successive autorizzazioni di legge, la determinazione degli stanziamenti del bilancio militare è stata operata con riferimento alle effettive esigenze di programmazione note al momento in cui il bilancio di previsione è stato formulato.

L'insorgere della nuova necessità, rappresentata dalla missione ONU in Somalia, scaturita da accordi internazionali, ha comportato la modifica alla originaria programmazione dello strumento militare al fine di reperire le risorse che consentano il rispetto degli accordi stessi.

In tale contesto, quindi, la clausola di copertura utilizzata nel provvedimento in esame non appare in contrasto nè con il disposto del suddetto articolo 11-ter, nè con l'articolo 81 - terzo comma - della Costituzione.

Il senatore ZACCAGNA rileva il carattere di decisa opposizione tra le indicazioni formulate dal relatore e quanto precisato dal ministero del tesoro.

Dopo un breve intervento del senatore MANTOVANI, che sottolinea l'eventualità di modifiche della copertura per far riferimento al fondo globale, il senatore CHERCHI auspica che il rappresentante del Governo fornisca i necessari, ulteriori chiarimenti e propone conseguentemente il rinvio dell'esame del provvedimento, anche ai fini dell'eventuale accoglimento del suggerimento del senatore Mantovani.

Convieni la Sottocommissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1266) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERINI fa presente che il decreto-legge in esame differisce i termini, già stabiliti dal provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1994 (legge n. 537 del 1993), per la rideterminazione dei diritti aeroportuali e per la privatizzazione della gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti.

Ciò determina un risparmio di spesa e la soppressione del capitolo 7501 per il 1994 del Ministero dei trasporti e del relativo stanziamento a decorrere dal 1995.

Tale effetto sembra garantito dal decreto, il quale peraltro prevede, quanto ai diritti aeroportuali, al comma 3, dell'articolo 1, un aumento del 5 per cento degli stessi fino al perfezionamento degli adempimenti previsti dalla legge n. 537. Il comma 4, prescrive che, fino alla privatizzazione, tali diritti vengono utilizzati per le esigenze di servizio degli aeroporti e per il finanziamento dei programmi di sviluppo

(attraverso la riassegnazione dei fondi ai competenti capitoli di bilancio).

Non emerge un problema di copertura finanziaria all'onere derivante dall'articolo 2 comma 3, (compensi e indennità per i direttori ed i membri del comitato consultivo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo); si può ritenere che essa rientri nelle disponibilità correnti dell'amministrazione straordinaria.

Il presidente BOROLI dà conto della posizione del ministero del tesoro. A seguito dell'intervenuta approvazione della legge finanziaria per il 1995, nell'ambito della quale hanno trovato considerazione le specifiche esigenze relative alle infrastrutture e ai servizi degli aeroporti gestiti anche parzialmente dallo Stato, appare opportuno riformulare l'articolo 1, comma 4, nei seguenti termini: «fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dei trasporti e della navigazione. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Il presidente BOROLI propone quindi di esprimere un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'articolo 1, comma 4, sia riformulato nei termini proposti dal ministero del tesoro.

Concorda la Sottocommissione.

(1270) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a: favorevole, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte con osservazioni)

Il relatore ZACCAGNA ricorda che la Sottocommissione, nella seduta del 17 gennaio, ha rinviato l'esame del provvedimento al fine di acquisire chiarimenti dal Tesoro con riferimento, in particolare, ai punti segnalati sui commi 4 e 6 dell'articolo 19.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal Ministero del tesoro. Per quanto concerne l'articolo 19, comma 4, l'istituzione presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e industrie a rischio del ministero dell'ambiente, della divisione per il rischio industriale non comporta una maggiore spesa in quanto, così come previsto

dalla stessa disposizione in esame, la relativa dotazione organica sarà definita successivamente con i provvedimenti concernenti il riordino del ministero medesimo. In sostanza, tale divisione non potrà essere operante fino al suddetto riordino del ministero ed in tale sede andranno quantificati e coperti gli eventuali oneri qualora non si provveda alle relative esigenze di personale con quello già in servizio. Per quanto concerne l'articolo 19, comma 6, la necessità di affidare l'esercizio di mansioni superiori fino al 31 dicembre 1995 si rende ineludibile, atteso il livello medio di carenze di organico del corpo nazionale dei vigili del fuoco, onde conservare inalterato il livello minimo di operatività delle squadre di soccorso. Pertanto la copertura mediante utilizzo delle disponibilità del capitolo 2995 dello stato di previsione del ministero dell'interno, relativo al pagamento degli stipendi per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, risulta idonea solo nel presupposto che le vacanze di organico del Corpo stesso offrano il necessario spazio conservativo. Relativamente poi all'articolo 23, comma 10, va segnalata l'esigenza di sostituire le parole «per l'anno 1994» con le seguenti «per l'anno 1995». In merito infine alle osservazioni del relatore circa l'invarianza sostanziale, rispetto alle precedenti versioni del decreto-legge, delle modalità di copertura, si conferma che trattasi della traduzione sui competenti capitoli degli stati di previsione dei ministeri dell'ambiente e dell'interno degli importi originariamente previsti a carico dello stanziamento di fondo speciale.

Dopo un intervento del relatore ZACCAGNA, il presidente BOROLI propone alla Sottocommissione di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il riordino del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 19, comma 4, sia attuato mediante un provvedimento legislativo munito di idonea copertura finanziaria, e restando in alternativa a ciò l'obbligo di fornire la copertura alle norme in essere, con l'osservazione circa il fatto che dalle informazioni fornite dal Tesoro si ha conferma delle modalità non sempre del tutto corrette con cui viene formulato il bilancio di previsione, costruito in alcuni casi a legislazione invariata, anziché vigente.

Concorda la Sottocommissione.

(1247) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994

(Parere alla 13ª Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore PODESTÀ ricorda che sul testo la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 17 gennaio scorso parere di nulla osta, formulando peraltro un'osservazione relativa alla indicazione contenuta nel comma 7 dell'articolo 11.

Per quanto concerne gli emendamenti, si deve osservare che comportano problemi di natura finanziaria quelli numero 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.0.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4,

3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (limitatamente al periodo: «nel periodo di utilizzo e di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1»), 3.0.1, 4.4, 4.4/1, 4.3, 4.5, in quanto tali da estendere la portata finanziaria di norme che prevedono dei veri e propri diritti soggettivi a vedersi riconosciute agevolazioni e provvidenze, senza peraltro quantificare gli oneri derivanti da tale ampliamento, nè indicare i mezzi di copertura. Occorre poi segnalare l'emendamento 2.0.1, nel quale la copertura dei maggiori oneri è individuata nell'utilizzo delle disponibilità residue della legge n. 198 del 1985, pertanto non utilizzabili in base alla vigente normativa di contabilità di Stato, che esclude dalle forme di copertura l'utilizzo dei residui. Va poi accertata la congruità della quantificazione dell'onere. Per quanto concerne poi gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5, essi si riferiscono a disposizioni che configurano limiti massimi di spesa ai quali dovranno necessariamente rapportarsi gli impegni assumibili dalle amministrazioni interessate, ma non indicano i mezzi per fare fronte ai maggiori oneri da essi previsti. Analoghe considerazioni possono svolgersi per gli emendamenti 6.2, 9.1, 9.4, 9.0.1, 11.2. L'emendamento 11.1 determina minori entrate a fronte delle quali non sono indicati idonei mezzi di copertura e l'emendamento 12.0.1 è suscettibile di avere effetti finanziari non quantificati e non coperti. Per quanto riguarda infine l'emendamento 9.0.2, può essere espresso parere di nulla osta, a condizione che al comma 2 la parola «inferiore» sia sostituita con quella «superiore».

Sul complesso degli emendamenti presentati è pertanto indispensabile acquisire il parere del Tesoro.

Il presidente BOROLI dà conto del parere del ministero del tesoro. In particolare, l'articolo 11, comma 7, rappresenta una riserva a favore dell'erario delle entrate fiscali derivanti dall'articolo 11, finalizzate, oltre che alla copertura degli oneri del presente decreto-legge e di quelli del servizio del debito pubblico, alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria per il riequilibrio del bilancio dello Stato. Viene segnalata inoltre l'esigenza, già rappresentata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 646 del 1994, e non recepita dalla legge di conversione n. 22 del 21 gennaio 1995, di aggiungere, alla fine del comma 9 dell'articolo 6 della citata legge, una apposita disposizione intesa ad assicurare in ogni caso la ricostituzione delle dotazioni del capitolo di bilancio concernente i contributi ordinari dovuti agli enti locali per il 1995, prevedendo che, ove la seconda rata di contributi per il 1995 non risulti sufficiente ad assicurare il recupero dell'anticipazione corrisposta dal Ministero dell'interno, gli enti locali interessati versino entro il mese di luglio 1995 all'entrata del bilancio dello Stato l'importo differenziale, da riassegnare al predetto capitolo di spesa concernente i contributi ordinari. Alla fine del comma 9 dovrebbe essere pertanto aggiunta la seguente disposizione: «ove l'importo della predetta rata dei contributi 1995 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 luglio 1995; con decreto del Ministro del tesoro detto importo è riassegnato all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente i contributi ordinari per lo stesso 1995».

Quanto poi ai singoli emendamenti il Tesoro concorda sostanzialmente con il relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.2, 12.0.1 e 2.2, per problemi di copertura.

Dopo un intervento del senatore MANTOVANI, il quale fa presente che l'emendamento 11.2 sembra recepire alcune osservazioni formulate dalla Sottocommissione in sede di esame del testo del decreto-legge in titolo, il presidente BOROLI propone un parere di nulla osta sull'emendamento, a condizione - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la relativa portata venga ristretta alla parte del comma che inizia con la parola «nonchè» e dunque nel presupposto che il riferimento nel testo al servizio del debito riguardi gli oneri per interessi derivanti dall'articolo 10.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti al disegno di legge in titolo ad eccezione di quelli nn. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.0.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.0.2 (nuovo testo), 2.0.3, 2.0.4, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 (limitatamente al periodo: «nel periodo di utilizzo e di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1»), 3.0.1, 4.4 (nuovo testo), 4.4/1, 4.3, 4.5, su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto essi sono tali da estendere la portata finanziaria di norme che prevedono diritti soggettivi in ordine ad agevolazioni e provvidenze, senza peraltro quantificare gli oneri derivanti dal tale ampliamento, nè indicare i mezzi di copertura. Esprime poi parere contrario, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 2.0.1, nonché sugli emendamenti 6.2, 7.2, 7.4, 7.5, 9.1, 9.4, 9.0.1 e 11.1.

Nell'esprimere infine un parere di nulla osta sull'emendamento 9.0.2, alla condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che al comma 2, la parola «inferiore» sia sostituita con quella «superiore», e, sull'emendamento 11.2, un parere recettivo della proposta del presidente, essa fa presente infine che il Tesoro ha segnalato l'esigenza, già evidenziata in occasione dell'esame del decreto-legge n. 646 del 1994, di assicurare in ogni caso la ricostituzione delle dotazioni del capitolo di bilancio concernente i contributi ordinari dovuti agli enti locali per il 1995, prevedendo che, ove la seconda rata di contributi 1995 non risulti sufficiente ad assicurare il recupero dell'anticipazione corrisposta dal Ministero dell'interno, gli enti locali interessati versino entro il mese di luglio 1995 all'entrata del bilancio dello Stato l'importo differenziale, da riassegnare al predetto capitolo di spesa concernente i contributi ordinari. L'emendamento aggiuntivo dovrebbe, pertanto, essere del seguente tenore: «Ove l'importo della predetta rata dei contributi 1995 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 luglio 1995; con decreto del Ministro del tesoro detto importo è riassegnato all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente i contributi ordinari per lo stesso 1995».

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore COPERCHINI fa presente che il provvedimento in titolo costituisce la reiterazione del decreto-legge in tema di smaltimento dei rifiuti. Il testo riproduce sostanzialmente quello della precedente versione, sulla quale la Commissione si esprime, il 15 novembre 1994, in senso favorevole con osservazioni. Tuttavia, poichè in questa fase della procedura i tempi consentono di apportare modifiche al testo, sarebbe possibile confermare l'osservazione relativa all'articolo 19, in base alla quale si assumeva che l'istituzione dell'osservatorio ivi previsto non comportasse nuovi oneri rispetto alle spese iscritte in bilancio, in una condizione che postuli la quantificazione e la copertura del relativo onere. Circa l'articolo 20, si potrebbe poi mantenere l'osservazione contenuta nel precedente parere, in base alla quale si assumeva la compensatività delle disposizioni in esso contenute, per quanto riguarda il livello delle entrate degli enti locali.

Rispetto alla precedente versione sono stati aggiunti due articoli (22 e 23). Il primo fa permanere in bilancio una serie di somme non spese di esercizi precedenti, risalenti, in base al comma 3, anche al 1991. Si tratta naturalmente di una proposta che non appare coerente con i precisi vincoli contabili in ordine all'utilizzo delle somme di bilancio quali discendono dall'ordinamento. La questione che si può porre comunque è se i capitoli richiamati dall'articolo abbiano un riferimento all'operatività del decreto: in caso contrario, infatti, vi sarebbe un motivo ulteriore per esprimere una forte perplessità sulla proposta.

Nulla quaestio poi per quanto concerne l'articolo 23, comma 2, mentre, per il comma 1 nel passato, in occasione di precedenti versioni del decreto, è stato espresso un parere di nulla osta su analoga norma.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal ministero del tesoro. In relazione agli articoli 19 e 20, esso fa rinvio alle osservazioni già formulate in occasione dell'esame del precedente decreto-legge 7 novembre 1994, n. 619 e non fatte proprie dalla Sottocommissione. In merito all'articolo 22, poi, i residui conservati in bilancio attengono a finalità contigue o connesse a quelle che formano oggetto specifico del provvedimento in titolo, quali il monitoraggio e la divulgazione ambientale, lo smaltimento dei rifiuti, la difesa del suolo e le dighe. Non può pertanto non evidenziarsi come la possibilità di utilizzo delle somme in questione oltre gli ordinari termini di conservazione vada apprezzata sul piano politico, dovendosi necessariamente fare riferimento alla confermata attualità delle ragioni che a suo tempo motivarono l'adozione dei relativi provvedimenti autorizzativi di spesa.

Il senatore MANTOVANI esprime perplessità circa la risposta del ministero del tesoro alle osservazioni formulate dal relatore in merito all'articolo 22, comma 3, del provvedimento. Appare infatti molto generica l'esplicazione fornita dal Tesoro circa le motivazioni del manteni-

mento di disponibilità residue che investono materie del tutto disperate.

Il relatore COPERINI propone il rinvio dell'esame, sollecitando un approfondimento da parte della Commissione di merito sulla norma richiamata.

Il presidente BOROLI propone di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, rappresentando l'esigenza di una valutazione di merito circa la permanenza o meno in bilancio dei residui in questione.

Concorda la Sottocommissione.

(1297) Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PODESTÀ fa presente che il decreto-legge in esame riproduce, con talune modifiche di modesta entità, alcune disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 630 del 1994. La Sottocommissione aveva a suo tempo espresso parere di nulla osta, mentre era stato dato parere contrario su alcuni emendamenti, che non risultano riprodotti nel testo del nuovo decreto-legge.

Tra le nuove disposizioni occorre segnalare l'articolo 10, il quale autorizza ad impegnare nell'anno in corso stanziamenti relativi all'anno finanziario 1994 e indica come copertura per le spese di funzionamento delle Commissioni di studio per la riforma del sistema tributario somme iscritte in conto residui sul capitolo 1110 dello stato di previsione del ministero delle finanze. Dall'interrogazione del Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato non risulta la disponibilità completa della cifra indicata, per cui appare necessario ottenere chiarimenti da parte del Governo.

Tra gli elementi di novità, un'osservazione merita l'articolo 14, recante proroga del termine di scadenza di cambiali agrarie, in merito al quale è necessario avere garanzie dal Tesoro circa la piena sufficienza delle medesime disponibilità attualmente in gestione in Tesoreria e concernenti il Fondo di solidarietà nazionale.

Il presidente BOROLI dà conto delle osservazioni formulate dal ministero del tesoro. Dall'interrogazione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sulla situazione di competenza del capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, risulta accantonato l'importo di lire 300 milioni, utilizzabili come copertura per le spese di cui all'articolo 10. Risulta quindi evidente che, in base a quanto previsto dal primo comma dell'articolo in esame, sarà cura del Ministro delle finanze provvedere alla conservazione del predetto importo alla chiusura delle scritture contabili per il medesimo anno 1994.

Il presidente BOROLI, poi, rilevando che il Governo non ha fornito chiarimenti in merito all'osservazione formulata dal relatore sull'articolo 14, propone il rinvio del seguito dell'esame, in attesa di acquisire ulteriori chiarimenti.

Conviene la Sottocommissione.

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 10, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore COPERCHINI osserva che il decreto-legge in esame concerne provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento e il rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale.

L'articolo 1, in particolare, prevede il finanziamento del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione (a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dei trasporti e della navigazione) per le esigenze connesse all'esecuzione di provvidenze stabilite da leggi previgenti. All'uopo vengono fissati limiti di impegno la cui copertura avviene mediante somme previste nel fondo speciale già come rate ammortamento mutui.

L'articolo 2, in attuazione della normativa comunitaria di settore, dà luogo ad ulteriori limiti di impegno per investimenti, cui si fa fronte mediante l'accantonamento sul fondo speciale di conto capitale del Ministero dei trasporti. È anche autorizzata l'utilizzazione di impegni relativi agli anni 1996 e 1997.

Il presidente BOROLI informa che il ministero del tesoro ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(1225) Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico

(Parere alla 8ª Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BOROLI, rilevando che il ministero del tesoro non ha fatto pervenire i chiarimenti richiesti dalla Sottocommissione nella seduta del 17 gennaio, propone il rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Conviene la Sottocommissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,55.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 24 GENNAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'ALÌ, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

(1266) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 720, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali: parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

(1271) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4*)

Mercoledì 25 gennaio 1995, ore 11

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1299).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 25 gennaio 1995, ore 9

In sede consultiva su atti del Governo

Schema di decreto legislativo concernente il riordinamento delle carriere del personale non direttivo del Corpo forestale dello Stato.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici,

controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1297).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 25 gennaio 1995, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (1247).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).
-